


LA TUTELA DEI SAPERI TESSILI TRADIZIONALI NEL CONTESTO ALPINO RESTITUZIONE DI UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN VALLE CAMONICA

2025



INTERTWINING CULTURES

Autrice: Agnese Mussatti

Il contenuto della presente ricerca riflette esclusivamente le conoscenze e le capacità dell'autrice, che rimane responsabile di eventuali imprecisioni e disponibile ad accogliere osservazioni e suggerimenti utili al suo miglioramento.



SOMMARIO

PARTE I.....	6
NOTA METODOLOGICA	7
LA PROTEZIONE DEI SAPERI TRADIZIONALI ALL'INTERSEZIONE TRA DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PATRIMONIO CULTURALE	9
LA PROTEZIONE TRAMITE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	13
Il diritto d'autore	16
Il marchio	19
Il brevetto	21
Le indicazioni geografiche	22
Il disegno	22
Il segreto	23
SISTEMI SUI GENERIS E BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE	25
Le indicazioni geografiche	26
La legislazione regionale italiana in materia di artigianato	28
La pratica della documentazione	30
L'etichettatura	34
Protocolli e codici etici	38
LA PROTEZIONE TRAMITE I PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	41
Focus nazionale: il patrimonio culturale immateriale in Italia	47
PARTE II.....	51
NOTA METODOLOGICA	52
RISULTATI DELLA RICERCA: TRE DIRETTRICI DI INTERESSE	54
La percezione della protezione giuridica: dalla logica dell'esclusione alla pratica della descrizione.....	54
"Proteggere è per me un modo di radicare nel territorio": l'emergere di elementi costitutivi comuni sollecita un ripensamento delle categorie.....	56
La differenziazione delle traiettorie di sviluppo: il "tempo opportuno" delle due comunità	57
CODA DI LANA, MALONNO LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE	60
Premesse metodologiche.....	61
Competenze individuate.....	61
Obiettivi dichiarati dalla comunità	63
INTRECCI, MONNO LA CO-CREAZIONE DI UN CODICE ETICO	65
Premesse metodologiche.....	67
A. Valori Fondamentali	67
B. Ambiti di Applicazione	68
C. Principi relazionali	69
D. Disposizioni strategiche	69
CONCLUSIONI	71
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	74
RIFERIMENTI NORMATIVI	76
APPENDICI.....	78
TABELLA 1 – DPI NEL DIRITTO ITALIANO	78
TABELLA 2 – APPLICABILITÀ DEI DPI AL CONTESTO DI STUDIO.....	80

TABELLA 3 – APPLICABILITÀ/REPLICABILITÀ DI MODELLI SUI GENERIS E BUONE PRATICHE DI INTERESSE	81
TABELLA 4 – CONFRONTO TRA APPROCCIO DEI DPI E APPROCCIO DEL PCI UNESCO	86



CBD	Convention on Biological Diversity
CPI	Codice della proprietà industriale
DPI	Diritti di proprietà intellettuale
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
FAO	Food and Agriculture Organization
ICH	Intangible Cultural Heritage
INMA	Institut national des métiers d'art
LDA	Legge sul diritto d'autore
OD	Operational Directives
ONG	Organizzazione non governativa
PCI	Patrimonio Culturale Immateriale
TCEs	Traditional Cultural Expressions
TK	Traditional Knowledge
UE	Unione Europea
UIBM	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WIPO	World Intellectual Property Organization

ABBREVIAZIONI

PARTE I

ANALISI COMPARATIVA

NOTA METODOLOGICA

La prima parte di questo studio propone un'analisi teorica e comparativa dei principali modelli giuridici esistenti in materia di protezione dei saperi tradizionali. Rimandando alla sezione successiva la definizione più puntuale di questo concetto, si intende qui chiarire alcune premesse metodologiche utili a fornire al lettore e alla lettrice una mappa di orientamento per l'approccio alle riflessioni proposte.

In primo luogo, è opportuno esplicitare l'obiettivo generale dell'indagine. Questa analisi comparativa si inserisce all'interno di un più ampio incarico di ricerca, che include anche una fase applicativa basata sull'interazione con due comunità portatrici di saperi tradizionali legati al tessile alpino: l'associazione Coda di Lana, attiva a Malonno (BS), e l'associazione Intrecci, con sede a Monno (BS). Questa prospettiva ha orientato fin dall'inizio l'impostazione dello studio, determinandone sia l'inquadramento geografico, sia l'approccio giuridico. Invero, pur considerando esempi internazionali, l'analisi si è concentrata prioritariamente sul contesto normativo italiano e, ove necessario, sulla normativa sovranazionale dell'Unione Europea, con l'obiettivo di costruire un quadro di riferimento funzionale alle successive attività sul campo.

Non mancano, tuttavia riferimenti a esperienze extra-UE, selezionate per la loro rilevanza nell'illustrare specifici meccanismi di tutela o per la loro unicità rispetto a tematiche che, per natura, spesso si collocano al di fuori del paradigma giuridico occidentale. Come si potrà osservare, infatti, numerosi strumenti di tutela dei saperi e delle espressioni culturali tradizionali trovano radici in ordinamenti giuridici e visioni culturali profondamente diverse da quelle europee.

L'analisi qui proposta non ambisce a offrire una rassegna descrittiva ed esaustiva dei vari regimi giuridici, ma piuttosto a esplorare in modo selettivo le potenzialità e i limiti che il diritto, e in particolare alcuni strumenti giuridici scelti, possono offrire in termini di salvaguardia e valorizzazione dei saperi tradizionali. Si tratta dunque di un'indagine funzionale all'individuazione di elementi teorici utili a informare il lavoro successivo con le comunità locali, e non di una comparazione fine a sé stessa. La struttura tematica riflette pertanto la natura applicata della ricerca, che mira a sviluppare strumenti operativi per il riconoscimento e la salvaguardia partecipata dei saperi tradizionali in due contesti specifici della Valle Camonica, in Lombardia. In quest'ottica, l'analisi giuridica assume un ruolo propedeutico e orientativo rispetto alle esperienze condotte direttamente con le comunità di pratica.

Parte del materiale e delle riflessioni presentate in questa sezione si basa su studi pregressi e pubblicazioni dell'autrice, in alcuni casi riprese parzialmente, anche attraverso adattamenti.

Le principali fonti consultate comprendono la letteratura accademica internazionale relativa al patrimonio culturale immateriale e ai saperi tradizionali, attraversando i diversi ambiti del diritto pubblico, internazionale e privato. Particolare rilevanza ha avuto inoltre l'analisi dei documenti di indirizzo prodotti dalle principali organizzazioni interna-

zionali operanti nel settore. I riferimenti specifici sono riportati nella bibliografia allegata.

LA PROTEZIONE DEI SAPERI TRADIZIONALI ALL'INTERSEZIONE TRA DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Secondo la definizione proposta dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), il Traditional Knowledge (TK) – traducibile come ‘conoscenza’ o ‘sapere tradizionale’ – include competenze, abilità e pratiche sviluppate, mantenute e trasmesse all’interno di una comunità nel corso delle generazioni, costituendo spesso parte integrante della sua identità culturale o spirituale. A dispetto del nome, però, il sapere tradizionale non va inteso in senso statico o come un patrimonio esclusivamente antico, bensì come un corpo vivo e dinamico di conoscenze¹. Ad essere tradizionale, piuttosto, è il legame con la comunità di appartenenza, da cui scaturiscono la volontà di trasmissione e l’evoluzione del sapere nel tempo, spesso veicolate attraverso specifici meccanismi consuetudinari.

In assenza di una definizione univoca a livello internazionale – scelta che riflette la grande varietà dei saperi tradizionali e la loro definizione “dal basso”, fondata sull’auto-determinazione delle comunità – il concetto di sapere tradizionale viene impiegato sia per descrivere il contenuto conoscitivo in quanto tale, derivante da pratiche intellettuali sviluppate in contesti culturali tradizionali, sia per riferirsi alle relative espressioni culturali tradizionali (*Traditional Cultural Expressions* – TCEs) attraverso cui questo sapere si manifesta.

Seguendo l’approccio WIPO, possiamo individuare tre caratteristiche di interesse per lo sviluppo di questo studio:

1. Il sapere tradizionale costituisce un **patrimonio di natura immateriale**, sebbene possa manifestarsi anche attraverso oggetti tangibili;
2. Si tratta di una conoscenza **collettivamente detenuta** da una comunità, la quale ne riconosce e determina il valore;
3. Il sapere tradizionale è **dinamico e in continua evoluzione**, proprio in virtù della sua trasmissione intergenerazionale e del legame inscindibile con i processi sociali e culturali che la sostengono.

Alla luce di queste premesse, l’integrazione del sapere tradizionale all’interno dei sistemi giuridici esistenti si rivela particolarmente problematica. Le sue caratteristiche intrinseche – immaterialità, collettività, dinamicità – lo pongono infatti all’incrocio di regimi normativi eterogenei, che ne regolano l’identificazione, la produzione, la circolazione e l’attribuzione in modo solo parziale e, spesso, frammentario. La pluralità di riferimenti giuridici e la loro reciproca permeabilità riflettono, a loro volta, il processo evolutivo che ha attraversato questo ambito a partire dal secolo scorso.

¹ WIPO, *Traditional Knowledge and Intellectual Property, Background Brief* – No. 1, 2023. Disponibile al seguente link <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4688&plang=EN>

Nel corso del Novecento, infatti, numerosi ordinamenti nazionali – specie in contesti di sviluppo: si pensi alle regioni dell’Africa, all’America Latina, all’Asia e all’area del Pacifico – avviarono politiche normative volte a disciplinare le proprie espressioni culturali tradizionali. Simili iniziative rispondevano all’urgenza di proteggere da crescenti fenomeni di sfruttamento e appropriazione indebita un patrimonio riconosciuto come fondante i processi di rigenerazione culturale, costruzione dell’identità collettiva e rafforzamento dello Stato-nazione. Nella maggior parte dei casi, la protezione normativa si concretizzava nel riconoscimento di proprietà e controllo statale su elementi del patrimonio culturale popolare – come la musica, la danza o la letteratura tradizionali – mediante strumenti ispirati alla logica del diritto d’autore.

Tuttavia, lo sviluppo di tali strumenti normativi non seguì un percorso omogeneo. Le differenze tra le tradizioni normative dei Paesi occidentali e non occidentali si riflettevano nella capacità – o nella mancanza – di predisporre strumenti idonei a riconoscere e tutelare saperi tradizionali a carattere collettivo. I sistemi giuridici di matrice occidentale, infatti, si rivelarono spesso inadeguati nel dare risposta alle esigenze di protezione espresse dalle comunità detentrici di tali conoscenze. Questo squilibrio ha costituito uno dei principali ostacoli all’elaborazione di un quadro giuridico internazionale, contribuendo al ritardo (ancora oggi evidente) nella definizione di strumenti normativi globali efficaci.

Peraltro, la disomogeneità tra i regimi giuridici dedicati alla tutela dei saperi tradizionali emerge anche nella prassi contemporanea, come dimostrano le ratifiche tardive – o la mancata adesione – da parte di alcuni Stati agli accordi internazionali attualmente in vigore in materia.

D’altro canto, a livello internazionale, l’articolo 15 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riflette la persistente riluttanza a riconoscere e disciplinare forme di espressione “ibride”, in cui l’autorialità è collettiva e si identifica con la continuità generazionale di una comunità. L’articolo, infatti, demanda la regolamentazione di queste forme alla normativa nazionale, escludendole di fatto dalla protezione piena prevista a livello internazionale.

Nel contesto normativo attuale, i saperi tradizionali trovano (parziale) collocazione all’interno di due principali strumenti giuridici internazionali: la **Convenzione UNESCO del 2003** per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e il più recente **Trattato WIPO del 2024** sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato. L’ampio arco temporale che separa l’adozione di questi due strumenti non è privo di significato. Al contrario, riflette le complesse trasformazioni concettuali e giuridiche che hanno interessato la definizione stessa di sapere tradizionale e la difficoltà persistente nel suo inquadramento all’interno di sistemi normativi coerenti e condivisi.

Non è un caso che le due organizzazioni internazionali promotrici – UNESCO e WIPO – fossero inizialmente impegnate in un percorso congiunto volto all’elaborazione di uno strumento normativo internazionale per la tutela di ciò che, all’epoca, veniva genericamente definito “folklore”. Nel tempo, però, è emersa una crescente divergenza tra

due visioni: da un lato, l'approccio basato sul diritto d'autore, centrato sulla logica della proprietà intellettuale; dall'altro, una prospettiva culturale orientata alla salvaguardia del patrimonio immateriale nel suo contesto sociale e comunitario.

Tale divergenza si è progressivamente tradotta in traiettorie istituzionali distinte. Da una parte, la definizione di uno specifico strumento giuridico internazionale dedicato al patrimonio culturale immateriale (cfr. *infra*); dall'altra, la creazione, nel 2000, del Comitato Intergovernativo su Proprietà Intellettuale, Risorse Genetiche, Conoscenza Tradizionale e Folklore (IGC) da parte di WIPO, a seguito dell'interruzione della collaborazione con l'UNESCO. Incaricato di elaborare uno strumento giuridico internazionale per la protezione dei saperi tradizionali, delle espressioni culturali tradizionali e delle risorse genetiche, il lavoro dell'IGC è culminato, dopo oltre vent'anni di negoziati, nell'adozione del Trattato WIPO, 2024.

Entrambi questi strumenti rappresentano un avanzamento significativo nella costruzione di un sistema di tutela del sapere tradizionale, ciascuno secondo la propria prospettiva di riferimento.

La Convenzione UNESCO enfatizza il ruolo attivo delle comunità, dei gruppi e degli individui nel riconoscimento e nella trasmissione del patrimonio culturale, promuovendo forme di partecipazione diretta ai processi istituzionali di salvaguardia. Il focus rimane, tuttavia, sull'oggetto della protezione.

Al contrario, l'approccio della WIPO si fonda su un impianto concettuale più vicino alla logica della proprietà intellettuale, ponendo al centro la relazione tra i detentori del sapere e l'oggetto di tutela, in un'ottica che privilegia il riconoscimento dell'autorialità e dei diritti connessi. Si assiste, in questo modo, ad un'inversione importante del perno attorno al quale ruota la prospettiva adottata, che si sposta dalla "cosa" alla "persona".

Un esempio di tale orientamento è rappresentato dall'articolo 3 del Trattato WIPO, che introduce un obbligo vincolante di *disclosure* nei brevetti, imponendo ai richiedenti di indicare il paese d'origine delle risorse genetiche e/o i Popoli Indigeni o le comunità locali da cui è stato ottenuto il sapere tradizionale associato, qualora tali elementi costituiscano la base dell'invenzione brevettata. L'obiettivo è prevenire la concessione erronea di brevetti in assenza dei requisiti di novità o attività inventiva, nei casi in cui tali caratteristiche siano già riscontrabili in pratiche o conoscenze preesistenti. Il Trattato incoraggia inoltre lo sviluppo di sistemi informativi (quali banche dati) sulle risorse genetiche e sui saperi tradizionali, da realizzarsi, ove possibile, in consultazione con le comunità interessate, tenendo conto delle specificità nazionali.

Sebbene formalmente incentrato sulla trasparenza e sulle garanzie procedurali, il Trattato riflette un principio chiave condiviso anche dalla Convenzione UNESCO: il **riconoscimento del legame dinamico e continuativo tra le comunità e le pratiche culturali**, anche in assenza del conferimento di diritti di proprietà formali. Così come la Convenzione UNESCO privilegia la salvaguardia rispetto all'attribuzione di titolarità giuridiche, anche il Trattato WIPO propone un impianto normativo volto al riconoscimento del va-

lore culturale e conoscitivo delle comunità, rinviando a negoziazioni future la definizione di questioni più complesse relative alla titolarità e alla condivisione dei benefici.

Nel loro insieme, pertanto, questi strumenti contribuiscono a delineare un percorso graduale verso una maggiore formalizzazione della tutela del sapere tradizionale e delle espressioni culturali, rafforzando il ruolo attivo delle comunità in un contesto normativo ancora in evoluzione.

In quest'ottica, accanto agli strumenti giuridici finora richiamati, risulta essenziale valorizzare il contributo di altre convenzioni internazionali, che promuovono la **diversità culturale e la biodiversità**. Tra queste, assumono particolare rilievo la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, 1992) e la Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (2005).

Lo scenario rimane tuttavia aperto e, allo stato attuale, ancora **incompiuto**. Ad oggi, le comunità dispongono di un numero limitato di strumenti operativi, mutuati dai due grandi modelli di regolazione fin qui esaminati.

I paragrafi che seguono intendono analizzare in modo sistematico le principali opportunità normative e procedurali attualmente disponibili per la protezione dei saperi tradizionali e delle relative espressioni culturali. A partire dalla consapevolezza della loro natura eterogenea e dinamica, strettamente legata al contesto culturale e sociale di appartenenza, è evidente come **non sia possibile individuare un modello unico di tutela, valido in maniera uniforme a livello nazionale o internazionale**.

Per questa ragione, è utile distinguere tre principali aree di regolazione, che riflettono la pluralità degli approcci esistenti:

1. L'intersezione con gli strumenti della proprietà intellettuale, valutando la possibilità di estenderne o adattarne l'applicazione alle specificità del sapere tradizionale;
2. La creazione di strumenti giuridici ad hoc, attraverso sistemi *sui generis* espressamente concepiti per la protezione di tali forme di conoscenza, accompagnati da buone pratiche già sperimentate a livello nazionale o comunitario;
3. I meccanismi di salvaguardia e valorizzazione derivanti dal diritto internazionale in materia di patrimonio culturale immateriale.

LA PROTEZIONE TRAMITE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale è l'**insieme delle norme giuridiche che riconoscono e tutelano i beni immateriali frutto dell'ingegno umano**. Parliamo, ad esempio, di invenzioni, opere letterarie e artistiche, segni distintivi, disegni industriali e, più in generale, di qualsiasi altra espressione creativa o innovativa che abbia una forma riconoscibile. In termini generali, i diritti di proprietà intellettuale (DPI) attribuiscono al o alla titolare – generalmente, una persona fisica o giuridica – un'**esclusiva sull'uso, la riproduzione e lo sfruttamento economico** di tali beni, nei rispettivi ambiti di applicazione: industriale, scientifico, culturale e commerciale. Conferiscono inoltre c.d. **diritti morali**, cioè di riconoscimento della relazione di autorialità che li lega ad un determinato soggetto.

Le principali categorie di DPI convenzionali includono il diritto d'autore e i diritti connessi, i brevetti, i segreti industriali, i disegni, i marchi individuali o collettivi e i marchi di certificazione.

Come accennato nel [paragrafo precedente](#), negli ultimi anni numerose comunità detentrici di saperi tradizionali, insieme ai governi di Paesi spesso estranei alla tradizione giuridica occidentale, hanno promosso l'elaborazione di quadri normativi volti a estendere la tutela della proprietà intellettuale anche a forme di conoscenza ed espressione tradizionali. In effetti, la loro natura immateriale le rende – almeno teoricamente – compatibili con gli strumenti classici di protezione contro usi impropri o non autorizzati. Secondo l'impostazione convenzionale, tali saperi ricadrebbero ordinariamente nel cosiddetto **dominio pubblico**, uno spazio giuridico in cui i contenuti, non essendo protetti da diritti esclusivi, possono essere liberamente utilizzati. Per contrastare i rischi di appropriazione indebita e di utilizzi non autorizzati, l'impiego di strumenti di proprietà intellettuale è stato progressivamente sperimentato come possibile risposta, nel tentativo di colmare (almeno in parte) le lacune di protezione insite nel regime del dominio pubblico.

È importante chiedersi, allora, quale sia, il significato giuridico attribuibile al concetto di **protezione** tramite DPI.

Riprendendo quanto esposto in apertura, tale protezione può essere intesa come l'**insieme di norme, principi e meccanismi** volti a prevenire l'uso non autorizzato, distorto o inappropriato di beni immateriali da parte di terzi.

Tale protezione può concretizzarsi sia attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi – che consentono, cioè, di escludere altri dal compiere determinati atti sul bene immateriale e di beneficiare dallo sfruttamento economico dello stesso – sia mediante strumenti legati da schemi proprietari, come diritti morali, meccanismi di equa compensazione o tutela contro pratiche di concorrenza sleale.

Estesi alle conoscenze tradizionali e alle espressioni culturali tradizionali, i DPI consentono di riconoscere l'innovazione e la creatività intellettuale ivi espressa. In altre parole,

con l'adozione di quadri regolatori propri del DPI si **adattano e riorientano** i principi fondanti – *in primis*, la prevenzione dell'appropriazione indebita – per applicarli a nuove categorie di beni immateriali e a beneficio di nuovi soggetti, come le comunità indigene e locali. Allungando lo sguardo, si può scorgere un indiretto beneficio per il patrimonio culturale coinvolto.

Nello specifico, la protezione tradizionalmente assume, in questo contesto, due declinazioni distinte, spesso usate in maniera complementare, che ne incarnano la diversa finalità.

- La protezione **difensiva** mira a impedire che soggetti terzi possano acquisire, in maniera illegittima, diritti di proprietà intellettuale sulle conoscenze tradizionali e sulle espressioni culturali associate.
- La protezione **positiva**, invece, prevede l'attribuzione di diritti a favore delle comunità stesse, affinché possano esercitare un controllo sull'uso dei propri saperi e trarne eventualmente un beneficio economico.

In entrambi i casi, il concetto di protezione si configura come una funzione distinta – e quindi come una diversa “postura” del diritto – rispetto ai concetti di tutela o salvaguardia, che si collocano all'estremo opposto di un ideale binario. Questi ultimi, infatti, trovano la loro piena espressione nel contesto di azione dell'UNESCO, e in termini generali sono volti a contrastare il possibile deterioramento di tali saperi rispetto al valore culturale che incarnano per l'intera comunità umana.

Nel contesto qui analizzato, invece, la protezione delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali implica un'attenzione prioritaria alla **relazione che lega il soggetto collettivo – la comunità, in tutte le sue possibili articolazioni – alle proprie conoscenze ed espressioni creative**. L'obiettivo è dunque offrire strumenti concreti che consentano di affermare e tutelare questo legame, anche in chiave di esclusività.

Lungi dal restare legata ad una prospettiva ristretta, la protezione secondo i canoni dei DPI comprende, tuttavia, anche l'attuazione di politiche più ampie, orientate alla valorizzazione di questo legame identitario e delle esigenze espresse direttamente dai detentori di tali saperi. In particolare, forme più articolate di riconoscimento possono assumere un ruolo strategico per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la riappropriazione delle risorse culturali da parte delle comunità. L'impiego di saperi ed espressioni tradizionali come fonti di creatività contemporanea può invero generare effetti virtuosi: la nascita di imprese locali e comunitarie, la creazione di filiere produttive, lo sviluppo di competenze, ma anche il rafforzamento dei principi di sostenibilità e circolarità. Tra gli altri, si possono inoltre richiamare obiettivi salvaguardia dell'identità culturale, di riconoscimento del diritto umano alla cultura e al patrimonio, nonché di promozione della diversità culturale.

Pertanto, pur segnando un punto di distinzione tra forme di protezione *pubblica* (intesa come interesse collettivo “ampio” alla conservazione del patrimonio culturale) e forme di protezione *privata* (legate all'attribuzione di diritti specifici ai detentori comunitari, in senso collettivo “ristretto”), permangono importanti **ambiti di intersezione** che meritano di essere presi in considerazione.

no di essere evidenziati. L'attivazione di filiere basate sulla valorizzazione dei saperi e delle risorse culturali tradizionali produce infatti effetti positivi anche sul piano del riconoscimento pubblico del loro valore culturale. In tale prospettiva, attribuire valore giuridico e culturale a pratiche tradizionali consente di legittimarle come interlocutrici nel dialogo con industrie creative, artisti, operatori culturali e istituzioni di varia natura. Queste interazioni, a loro volta, generano nuove forme di valore – culturale, artistico, creativo ed economico – capaci di rafforzare la visibilità e la vitalità dei patrimoni culturali coinvolti.

In questa prospettiva, gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale possono offrire un supporto utile a facilitare e regolare queste relazioni.

Al tempo stesso, è importante sottolineare che tali strumenti non sono stati originariamente concepiti per tutelare saperi ed espressioni tradizionali – specie nel contesto italiano, che si inserisce nel solco della tradizione giuridica occidentale. Un esempio, tra tutti, è il meccanismo di durata che regola la maggior parte dei DPI codificati, che prevede un periodo limitato nel tempo per la protezione secondo i canoni ordinari, salvo poi ricadere nelle dinamiche proprie del dominio pubblico.

Le caratteristiche intrinseche di questi saperi possono dunque costituire un elemento di **disallineamento** rispetto all'applicazione immediata dei regimi classici di protezione. Inoltre, esistono casi in cui pratiche, protocolli e usi consuetudinari sono già applicati all'interno della comunità, andando dunque a sovrapporsi – o a confliggere – con le regole sancite dagli strumenti giuridici codificati².

Infine, è fondamentale tenere a mente che **la legittimità e praticabilità stessa di ogni intervento giuridico dipende dal riconoscimento della relazione inscindibile tra sapere e comunità**: non può esserci tutela efficace senza una previa definizione delle volontà, delle esigenze e delle aspettative delle comunità detentrici rispetto alla gestione (protezione, circolazione, uso e commercializzazione) delle proprie conoscenze e delle relative espressioni culturali. Solo a partire da questo presupposto è possibile valutare, in un secondo momento, se e come applicare – o eventualmente adattare – gli strumenti della proprietà intellettuale al contesto di studio.

Corollario di tale considerazione è la consapevolezza che, qualora una comunità intenda effettivamente avanzare pretese di tutela sui propri saperi ed espressioni tradizionali, tale aspirazione si confronta con una criticità concreta: i costi – intellettuali, economici e umani – connessi all'acquisizione dei diritti nei casi in cui sia richiesta la registrazione, nonché quelli legati alla loro tutela giurisdizionale, possono rappresentare un ostacolo significativo, soprattutto in contesti locali, fragili o rurali, impedendo di trarre un beneficio effettivo da tali strumenti.

² In questo senso, WIPO ha ribadito che "La protezione della proprietà intellettuale riconosce e integra i modelli tradizionali dei sistemi di espressioni culturali tradizionali (TCE) e di conoscenze tradizionali (TK), operando oltre i confini della comunità originaria: il suo scopo non è quello di sostituire o imitare le consuetudini e le pratiche proprie della comunità." Si v. la pubblicazione *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*, 2020, spec. 30.

Rinviano alla [TABELLA 1](#) per una panoramica sintetica delle principali caratteristiche degli strumenti tradizionali di proprietà intellettuale previsti dalle normative codificate, si propone ora un approfondimento sugli istituti giuridici e sulle potenzialità di estensione dei regimi esistenti. **L'analisi si concentra su quegli strumenti che, per natura e flessibilità, risultano potenzialmente più adatti a rispondere alle esigenze di tutela dei saperi tradizionali³**. Le considerazioni emerse sono sintetizzate nella [TABELLA 2](#), allegata al presente studio.

Considerata l'impostazione pratica di questo lavoro, orientata a un'applicazione operativa nel contesto italiano, i riferimenti normativi specifici saranno ricondotti, ove necessario, al diritto nazionale. Tale precisazione consente inoltre di richiamare un aspetto fondamentale: i DPI hanno **natura territoriale**, ovvero garantiscono protezione esclusivamente all'interno del Paese in cui vengono registrati o riconosciuti. Ogni Stato disciplina, infatti, la materia attraverso normative proprie, definite a livello nazionale, che regolano ambiti quali il diritto d'autore, i brevetti, i marchi, i disegni e modelli industriali e altri settori affini.

Il diritto d'autore

In Italia, la principale fonte normativa in materia di diritto d'autore è la legge n. 633 del 1941 (LDA), che disciplina la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio⁴. A questa si affiancano numerose fonti sovranazionali, di matrice europea e internazionale, che contribuiscono a delineare il quadro normativo complessivo⁵.

In linea generale, il diritto d'autore tutela le **opere dell'ingegno dotate di carattere creativo** appartenenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia, indipendentemente dalla forma o modalità espressiva adottata (art. 1, LDA). Esso attribuisce al o alla titolare diritti esclusivi di natura patrimoniale – relativi all'uso, al controllo e allo sfruttamento economico dell'opera – nonché **diritti morali**, che garantiscono il riconoscimento dell'autorialità e la tu-

³ L'adattamento di tali regimi costituisce una strategia raccomandata anche da WIPO, che indica come esempio emblematico l'adeguamento, da parte di diversi Paesi, dei propri sistemi di DPI sulla base delle c.d. *Model Provisions* del 1982 – un modello sui generis per la protezione delle espressioni culturali tradizionali tramite strumenti di proprietà intellettuale, sviluppato congiuntamente da UNESCO e WIPO, e successivamente al già noto *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* del 1976

⁴ Come recentemente modificata dal d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143, e dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 2024, n. 166. D'ora in avanti, LDA.

⁵ A livello europeo, rilevano in particolare: la Direttiva 2001/29/CE (“Infosoc”), sulla armonizzazione del diritto d'autore nella società dell'informazione; la Direttiva 2019/790/UE, relativa al diritto d'autore nel mercato unico digitale (recepita con D.lgs. 177/2021); la Direttiva 2019/1024/UE, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; e altre direttive settoriali, come la Direttiva 2006/115/CE sui diritti connessi e la Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane. A livello internazionale, assumono particolare rilievo la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886), l'Accordo TRIPS dell'OMC (1994), e i trattati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), tra cui il WIPO Copyright Treaty e il WIPO Performances and Phonograms Treaty del 1996.

tela dell'integrità dell'opera stessa. In quest'ultimo senso, va segnalato fin d'ora che il riconoscimento di tali diritti contiene una chiave interpretativa aggiuntiva per le questioni legate all'appropriazione indebita, all'uso improprio o alla rappresentazione distorta di saperi ed espressioni tradizionali. I diritti morali, infatti, ben potrebbero essere sfruttati per fondare istanze di rispetto, riconoscimento e salvaguardia dell'autenticità e della continuità nella loro trasmissione. Torneremo più avanti su questo tema.

La determinazione dei requisiti che qualificano il carattere creativo di un'opera è oggetto di un dibattito articolato in dottrina e giurisprudenza, tanto a livello nazionale quanto in sede sovranazionale. Senza entrare nel dettaglio delle diverse posizioni, ai fini di questa analisi può essere utile sottolineare che il requisito ritenuto centrale è quello dell'**originalità**, pur nella varietà di interpretazioni che questo concetto ha suscitato. Spesso, anche in sede europea, questo requisito è inteso come espressione della personalità dell'autore o dell'autrice, manifestata attraverso "scelte libere e creative" nella forma di rappresentazione dell'idea⁶. In alcune elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali, al requisito dell'originalità si accompagna talvolta quello della **novità**⁷.

Ciò che qui rileva, in ogni caso, è che l'applicazione di tali criteri alle caratteristiche dei saperi tradizionali – come delineati nella sezione introduttiva – mette in luce alcuni elementi di disallineamento.

I saperi tradizionali, infatti, sono per loro stessa natura il frutto di una trasmissione collettiva e intergenerazionale, modellata nel tempo da processi culturali, sociali, economici e politici. In questo contesto di adattamento e ri-creazione collettiva, non solo è difficile individuare con chiarezza i requisiti di originalità e novità, ma anche un soggetto che possa rivendicare un diritto esclusivo fondato su un legame personale con l'opera. Proprio questa dimensione dinamica e collettiva, che rappresenta l'essenza stessa dei saperi tradizionali, li colloca in uno spazio fluido rispetto ai parametri classici del diritto d'autore.

In tale prospettiva, va segnalato che potrebbero assumere rilevanza autonoma le rielaborazioni contemporanee di conoscenze o espressioni culturali tradizionali – le c.d. **opere derivate** – che potrebbero effettivamente beneficiare della protezione autoriale, a condizione che l'autore, l'autrice, o gli eventuali coautori e coautrici, siano chiaramente identificabili e che l'opera sia fissata in una forma concreta e stabile. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, dal momento che le interpretazioni in chiave contemporanea di tradizioni culturali risultano spesso più accessibili e appetibili per il mercato. Di conseguenza, potrebbero rappresentare un'opportunità di guadagno anche per soggetti esterni alla comunità di origine. In assenza di un regime giuridico specifico volto a tutelare la conoscenza tradizionale, tali soggetti potrebbero legittimamente ri-

⁶ Si v. la sentenza CGUE, 1 dicembre 2011, causa C - 145/10, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri.

⁷ Spesso rigettato da chi correttamente osserva che non essendo previsto un sistema di iscrizione obbligatoria in pubblici registri ai fini dell'esistenza dell'opera dell'ingegno (v. art. 6), sarebbe molto complesso effettuare una verifica dello stesso.

vendicare i diritti d'autore sull'opera derivata, purché risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Il diritto d'autore presenta inoltre un **limite intrinseco**, difficilmente conciliabile con le aspettative di un soggetto collettivo interessato alla protezione del proprio sapere: la sua **natura temporanea**.

Una volta decorso il termine di protezione previsto dalla legge, infatti, l'opera confluisce nel c.d. "dominio pubblico", secondo un principio di **bilanciamento tra il diritto individuale di proprietà, fondato sul contributo creativo dell'autore o dell'autrice e le esigenze concorrenti della collettività** (Farah, Tremolada, 2015)⁸. Il nodo centrale risiede proprio nella definizione delle categorie che strutturano tale regime, articolato lungo la dicotomia pubblico-privato. Un ripensamento dei concetti di titolarità, controllo e produzione culturale, in relazione all'aspettativa pubblica di accesso e fruizione, potrebbe favorire un'estensione più coerente ed efficace di questo impianto anche alla tutela dei saperi tradizionali e ai relativi soggetti comunitari.

Pur nella consapevolezza di tali limiti strutturali, esistono alcuni istituti all'interno del regime del diritto d'autore in grado di offrire – in determinati contesti – strumenti utili alla protezione e alla valorizzazione di saperi ed espressioni culturali tradizionali.

Le opere collettive

In base alla normativa vigente, qualora un'opera sia il risultato del contributo indistinguibile e inscindibile di **più soggetti**, il diritto d'autore spetta congiuntamente a tutti i coautori e le coautrici. Sebbene persistano le criticità già evidenziate in merito all'identificazione puntuale dei membri del gruppo coinvolto – in particolare alla luce della trasversalità generazionale e della difficoltà di circoscrivere tale collettività nel presente – il ricorso a tale configurazione giuridica potrebbe rappresentare un'opzione percorribile, soprattutto nei **casi in cui le comunità siano già dotate di personalità giuridica e strutturate in forme organizzative preposte alla produzione di prodotti creativi specifici**.

Le banche dati

In Italia, la disciplina relativa alle banche dati è armonizzata con la normativa europea attraverso il recepimento della Direttiva 96/9/CE tramite d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, che ha introdotto alcune modifiche alla LDA. L'ordinamento italiano distingue, in particolare, due forme di protezione delle banche dati: una, di natura autoriale, riconosciuta

⁸ Come osservano gli stessi autori, l'assenza di un sistema efficace di tutela della creatività intellettuale comporterebbe la creazione e la divulgazione di un numero inferiore di opere innovative e socialmente desiderabili, poiché l'impegno richiesto per produrre originariamente un'espressione culturale è di gran lunga superiore a quello necessario per copiarla. D'altro canto, una protezione eccessivamente forte o prolungata avrebbe un effetto negativo sulla disponibilità delle opere creative per il pubblico, dal momento che autori e inventori si basano e si ispirano alle opere precedenti. L'obiettivo finale del sistema di proprietà intellettuale è proprio quello di bilanciare queste due forze, così da massimizzare i benefici derivanti dalla diffusione delle opere stesse presso il pubblico. Si v. Farah, Tremolada, *Conflict Between Intellectual Property Rights and Human Rights: A Case Study on Intangible Cultural Heritage*, in *Oregon Law Review*, 94(1), 2015, 151.

in presenza di una struttura originale della banca dati (rientrante nel novero delle opere collettive ai sensi dell'art. 3); l'altra, di tipo *sui generis*, regolata separatamente (cfr. *infra*).

Invero, nel caso in cui la **banca dati costituisca una creazione intellettuale originale**, al o alla titolare spetta un diritto esclusivo che comprende la riproduzione, l'adattamento, la distribuzione della banca dati e delle sue varianti. È fondamentale ricordare, però, che tale tutela concerne **unicamente la struttura** della banca dati, e che in nessun caso si estende ai contenuti in essa inseriti, che restano soggetti a eventuali diritti preesistenti.

Questo meccanismo può rivelarsi particolarmente utile nei casi di **documentazione di saperi ed espressioni culturali tradizionali** (di cui analizzeremo le caratteristiche [qui](#)). Sebbene la mera registrazione o catalogazione di tali conoscenze difficilmente costituisca, di per sé, una strategia efficace di protezione, la creazione di banche dati digitali può rappresentare uno strumento rilevante per le comunità detentrici (Boța-Moisin e Gujadhur, 2021). Attraverso tali strumenti, le comunità possono infatti esercitare un controllo attivo sulle modalità di accesso, utilizzo ed eventuale sfruttamento commerciale dei propri saperi, anche mediante l'adozione di strumenti accessori come protocoli comunitari, clausole contrattuali o condizioni specifiche di accesso e condivisione, definite in autonomia dai soggetti detentori.

Il marchio

La disciplina nazionale del marchio è regolata dal Codice della proprietà industriale (CPI)⁹, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e dalle principali fonti sovranazionali in materia¹⁰. Il marchio è definito come qualsiasi **segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre**. La registrazione avviene tramite procedura amministrativa presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è suscettibile di estensione su scala europea tramite lo *European Union Intellectual Property Office*, e su scala internazionale attraverso il sistema di Madrid (WIPO). La registrazione attribuisce al o alla titolare un diritto esclusivo di utilizzo del marchio, comprensivo del potere di vietare a terzi l'impiego non autorizzato di segni identici o simili in grado di generare confusione, nonché la facoltà di cedere, licenziare o autorizzare l'uso a condizioni determinate.

Nel contesto della tutela dei saperi tradizionali, risultano particolarmente rilevanti alcune tipologie di marchio previste dalla normativa italiana vigente.

⁹ D'ora in avanti, per brevità, anche "il Codice".

¹⁰ Si considerino la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1883), l'Accordo di Madrid e il relativo Protocollo sulla registrazione internazionale dei marchi (WIPO), l'Accordo TRIPS (1994) dell'OMC, nonché la Convenzione di Nizza (1957). In ambito europeo, assumono particolare rilievo il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea e la Direttiva (UE) 2015/2436, che armonizza le legislazioni nazionali in materia di marchi.

Il marchio collettivo

Ai sensi dell'art. 11 del CPI, il marchio collettivo consente a enti collettivi – persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti – di registrare un **segno distintivo utilizzabile da più soggetti aderenti, purché nel rispetto di un apposito regolamento d'uso**.

Nella prospettiva qui adottata, è possibile ipotizzare coerentemente che tale regolamento possa essere “riempito” con requisiti legati alla provenienza da una determinata comunità, oppure con l’osservanza di specifici standard qualitativi o tecniche tradizionali stabiliti dalla comunità stessa. Il marchio collettivo potrebbe così fungere da strumento di certificazione dell’origine geografica, delle caratteristiche comuni o della qualità di prodotti e servizi culturalmente radicati. Il quarto comma dell’art. 11 sancisce inoltre che il nome geografico usato come marchio collettivo non possa essere vietato nel commercio se utilizzato secondo correttezza professionale, assicurando così un bilanciamento tra esclusiva e uso lecito.

Un esempio particolarmente significativo proviene dal contesto italiano: nel 2001 è stato registrato il marchio collettivo figurativo ‘Cremona Liuteria’ dal Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona e l’Associazione Liutaria Italiana. Il marchio, costituito da un segno distintivo e da un regolamento d’uso, è stato inizialmente registrato in Italia e successivamente esteso a 34 Paesi, e garantisce la produzione tramite c.d. “metodo classico” dello strumento certificato. Il marchio si collega direttamente a un elemento del patrimonio culturale immateriale iscritto nella Lista Rappresentativa UNESCO – il “saper fare liutario cremonese”.

Questo caso rappresenta un esempio emblematico della **sovraposizione tra regimi e strumenti di tutela**, che operano su piani normativi differenti ma spesso complementari. Tale intreccio riflette bene la complessità della protezione dei saperi tradizionali, soprattutto quando entrano in gioco dinamiche economiche e di mercato accanto alle esigenze relative all’agevolazione della trasmissione e al riconoscimento del valore comunitario di determinate pratiche e tecniche tradizionali.

Il marchio di certificazione

Introdotto con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 (in attuazione della Direttiva 2015/2436), il marchio di certificazione ha la funzione specifica di **attestare che determinati prodotti o servizi rispettano standard predefiniti di qualità, origine o tecniche produttive**. A differenza del marchio ordinario, pertanto, non svolge funzione distintiva d’impresa, bensì **certificativa** (di provenienza geografica, del rispetto di metodi tradizionali, o dell’utilizzo di materiali specifici). Può essere richiesto da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, e implica il deposito di un **regolamento d’uso** contenente i criteri di conformità e le modalità di controllo.

Può dunque configurarsi come uno strumento giuridico particolarmente utile per la tutela e la promozione di pratiche culturali o artigianali proprie di specifiche comunità locali, soprattutto laddove vi sia l’intento di garantire continuità e riconoscibilità alla

produzione territoriale. Inoltre, la sua adozione può rappresentare l'esito di percorsi condivisi tra soggetti pubblici e privati, impegnati in forme di cooperazione volte alla valorizzazione di un contesto territoriale e dei suoi prodotti, beni, od elementi identitari.

Il marchio storico di interesse nazionale

Introdotto dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, il marchio storico è destinato a **marchi registrati o utilizzati continuativamente da almeno 50 anni, legati a produzioni di eccellenza del territorio nazionale**. La registrazione avviene su istanza presso l'UIBM e prevede l'inserimento in un apposito registro pubblico tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oltre alla funzione di valorizzazione del patrimonio industriale e culturale, il marchio storico attiva **misure di salvaguardia** in caso di crisi aziendali, potenzialmente pregiudizievoli per la continuità produttiva di marchi di particolare rilevanza per il tessuto economico nazionale.

Il marchio storico può coesistere con le forme ordinarie di registrazione, e rappresenta una qualifica aggiuntiva, che può facilitare azioni di tutela e valorizzazione.

Sebbene vada coordinato con requisiti specifici di esistenza e durata di altri marchi, questo strumento potrebbe rappresentare una risorsa aggiuntiva e integrata, soprattutto laddove un sapere tradizionale abbia dato origine a un prodotto o a una pratica produttiva riconoscibile, tramandata nel tempo e legata a un'identità territoriale forte.

In questi casi, l'ottenimento del riconoscimento di marchio storico potrebbe rafforzare le strategie di tutela e valorizzazione dei saperi tradizionali, fungendo da leva per il rilancio economico culturale di un determinato prodotto o territorio e agevolando la cooperazione tra soggetti, fornendo alla comunità detentrice una voce specifica nel dialogo con i diversi stakeholder coinvolti.

Il brevetto

Il brevetto per invenzione è disciplinato, in Italia, dall'art. 45 del CPI, che lo definisce come il diritto esclusivo riconosciuto a fronte di un'invenzione nuova, frutto di attività inventiva e suscettibile di applicazione industriale, indipendentemente dal settore tecnico di riferimento. La registrazione presso l'UIBM conferisce al o alla titolare un diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'invenzione per un periodo di venti anni dalla data di deposito, non rinnovabile. La protezione può essere estesa a livello europeo mediante l'Ufficio Europeo dei Brevetti o a livello internazionale attraverso il sistema gestito dalla WIPO. Oltre al diritto patrimoniale, è riconosciuto anche un diritto morale al riconoscimento della titolarità dell'invenzione.

Una volta concesso, il brevetto attribuisce alla persona titolare la facoltà esclusiva di produrre, usare, cedere o concedere in licenza l'invenzione, secondo modalità da essa stabilite.

Una prima applicazione, da verificare e contestualizzare rispetto alle specifiche caratteristiche della comunità o degli individui coinvolti, può riguardare la **brevettazione di**

invenzioni singole e tecniche nuove e industrialmente applicabili all'interno del sapere tradizionale tramandato.

Oltre ad eventuali applicazioni specifiche in contesti che lo permettano, il regime brevettuale assume particolare rilievo anche alla luce del rapporto potenzialmente instaurabile tra sapere tradizionale e c.d. **stato della tecnica**. Ai fini della valutazione della brevettabilità, infatti, lo stato della tecnica comprende tutto ciò che, prima della data di deposito della domanda, sia stato reso accessibile al pubblico – per iscritto, oralmente, mediante uso o con qualsiasi altro mezzo – sia in Italia che all'estero, e che risulti pertinente anche solo in parte rispetto all'invenzione rivendicata.

In tale prospettiva, **il sapere tradizionale può costituire parte dello stato della tecnica, qualora sia stato oggetto di divulgazione** – scritta, pubblica o orale – accompagnata da adeguata prova. Ciò impone una riflessione non solo sulla valenza di questo strumento rispetto al contrasto di indebita appropriazione di conoscenze comunitarie attraverso invenzioni brevettate da terzi, ma anche sulla **necessità di documentare e rendere visibile l'esistenza di tali saperi**, affinché possano costituire un valido riferimento nei procedimenti di esame. Dove opportuno, tale documentazione potrebbe essere anche funzionale a eventuali strategie di brevettazione, qualora compatibili con i requisiti legali e con le finalità culturali e collettive delle comunità coinvolte. Il brevetto potrebbe dunque essere più efficacemente integrato all'interno di strategie composite, che combinano tutela formale, misure di documentazione e strumenti contrattuali.

Le indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche occupano uno spazio ibrido in una ipotetica tassonomia di sistematica giuridica: formalmente, sono riconosciute come una categoria di DPI, ma in molte giurisdizioni – ad esempio, nell'Unione Europea con la distinzione DOP/IGP – sono protette attraverso sistemi giuridici c.d. sui generis, cioè specificamente creati per rispondere alle caratteristiche peculiari di determinati beni. Per questo motivo, si rimanda alla sezione successiva, dedicata ai sistemi sui generis, l'analisi di alcune novità legislative che risultano essere di particolare interesse per questo studio.

Il disegno

Questo tipo di DPI tutela l'**aspetto esteriore di un prodotto** o di una sua parte, con riferimento a elementi quali linee, contorni, colori, forma, materiali o ornamenti. La protezione si estende a qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, nonché a presentazioni, caratteri tipografici, imballaggi o simboli grafici. Affinché un prodotto possa essere tutelato come disegno o modello, è necessario che sussistano due requisiti fondamentali:

1. La **novità**, intesa come assenza di divulgazioni anteriori dello stesso aspetto formale;

- Il **carattere individuale**, ossia la capacità del disegno o modello di suscitare, nell'utilizzatore informato, una c.d. "impressione generale" diversa rispetto a quella generata da disegni o modelli precedentemente noti.

La registrazione del disegno o modello conferisce al titolare un diritto esclusivo di utilizzazione, con la conseguente interdizione per i terzi di sfruttarne l'aspetto senza il consenso del o della titolare. In particolare, è vietata la produzione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzo di prodotti che incorporino o applichino il disegno o modello registrato. Tale protezione si estende anche a disegni o modelli che, pur differenti nei dettagli, non producano un'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato.

L'interazione tra questa forma di tutela e il sapere tradizionale, nonché le espressioni culturali che ne costituiscono manifestazione concreta, è caratterizzata da un **ambito applicativo ristretto**, principalmente a causa dei requisiti sopra citati. Generalmente, infatti, i saperi e le espressioni delle comunità risultano già divulgati e, pertanto, non soddisfano il requisito della novità, rendendo complesso provare la previa inesistenza e assenza di circolazione nel dominio pubblico.

Tuttavia, in virtù del principio di liceità e di individualità, di cui all'art. 33-bis del CPI italiano, il sapere o l'espressione tradizionale potrebbero assumere una **funzione oppositiva, ove utilizzati per contrastare tentativi di registrazione indebita da parte di soggetti estranei alla comunità d'origine**, che ne abbiano copiato o appropriato impropriamente l'aspetto.

A queste considerazioni va aggiunta, infine, la possibilità di valorizzare i saperi tradizionali attraverso la **rielaborazione creativa di elementi già divulgati**, qualora tale attività dia luogo a disegni o modelli che rispettino i criteri di novità e carattere individuale, favorendo così una protezione derivativa ma innovativa.

Il segreto

La disciplina delle c.d. informazioni segrete trova applicazione in riferimento a conoscenze aziendali e competenze tecnico-industriali che non siano generalmente note né facilmente accessibili agli operatori e agli esperti del settore di riferimento. Ai fini della tutela, tali informazioni devono possedere un valore economico in quanto segrete e devono essere oggetto di misure adeguate a garantirne la riservatezza.

In linea teorica, i presupposti di questa disciplina potrebbero essere, almeno parzialmente, estensibili al sapere tradizionale non divulgato, cioè a conoscenze locali, pratiche artigianali, processi o tecniche che le comunità mantengono riservate e trasmettono oralmente o secondo meccanismi interni di custodia.

Inoltre, la protezione garantita dalle informazioni segrete presenta alcuni vantaggi di adattabilità rispetto ad altri DPI: non richiede il requisito della novità né un contenuto creativo in senso tecnico; non comporta formalità o procedure di registrazione; può avere durata potenzialmente illimitata, a condizione che la segretezza sia mantenuta nel tempo. Caratteristiche che renderebbero questo strumento potenzialmente più

idoneo a tutelare forme di conoscenza collettiva, orale e non codificata, proprie del sapere tradizionale.

Tuttavia, questa forma di protezione presenta **limiti strutturali** rilevanti. Innanzitutto, si tratta di un meccanismo di tutela intrinsecamente **fragile**, poiché decade in caso di divulgazione, anche involontaria. Inoltre, permangono incertezze circa la **titolarità** delle informazioni in questione, soprattutto in riferimento a soggetti collettivi come le comunità locali, nonché relativamente alla **difficoltà di dimostrarne il valore economico o competitivo** rispetto ad un possibile mercato di appartenenza.

Il tema si lega a quello della documentazione e ai possibili strumenti di contenimento della divulgazione, come l'istituzione di archivi digitali o fisici ad accesso limitato, concepiti con finalità di preservazione e protezione. Tali strategie devono però essere esaminate in connessione con quanto verrà discusso *infra* in merito a sistemi di protezione *sui generis* e di documentazione, per i quali si rimanda alla successiva sezione.

SISTEMI SUI *GENERIS* E BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE

La sezione precedente ha evidenziato come i diritti di proprietà intellettuale possano costituire uno strumento giuridico potenzialmente utile alla tutela dei saperi tradizionali e delle relative espressioni culturali. Al contempo, ha però mostrato come tale percorso si presenti spesso **complesso e non pienamente aderente alle esigenze e alle aspettative dei detentori e delle detentrici** di tali conoscenze, in ragione della **diversa ratio** che ha originariamente ispirato la disciplina dei DPI. Anche eventuali interventi di adattamento o estensione degli istituti esistenti, finalizzati a una maggiore inclusione delle specificità proprie dei saperi tradizionali, non sempre risultano sufficienti. In questo contesto, l'efficacia della protezione dipende – come già ampiamente sostenuto – dalla finalità ricercata per mezzo della protezione: se l'obiettivo è garantire un riconoscimento giuridico pienamente conforme alla natura collettiva, dinamica e culturale dei saperi tradizionali, potrebbe rendersi necessario un ripensamento strutturale degli strumenti normativi impiegati.

Proprio in questa direzione muovono gli ordinamenti che hanno introdotto meccanismi di tutela *sui generis* – regimi giuridici appositamente calibrati e indirizzati alle peculiarità dei saperi e delle espressioni culturali tradizionali.

Sulla scia della spinta operata dalla Convenzione sulla Diversità Biologica del 1992, che ha portato in primo piano le questioni del consenso e della ripartizione equa dei benefici, si è progressivamente assistito all'elaborazione di nuovi quadri normativi, autonomi rispetto al tradizionale sistema di proprietà intellettuale, ma capaci di integrarne principi e strumenti. Tali modelli mirano a includere pratiche locali e consuetudini comunitarie, al fine di rispondere in modo più adeguato e mirato alle specifiche esigenze delle comunità detentrici.

Di conseguenza, i sistemi *sui generis* si presentano come strumenti giuridici fortemente **eterogenei**, modellati in funzione delle caratteristiche dei contesti nazionali in cui sono adottati. In linea generale, possiamo distinguere tra due principali approcci, che ricalcano la dicotomia protezione difensiva vs. positiva di cui alla [sezione precedente](#).

Nell'approccio di tipo difensivo si collocano i sistemi *sui generis* che mirano a prevenire l'appropriazione indebita dei saperi tradizionali da parte di soggetti terzi, attraverso strumenti che operano in chiave oppositiva o invalidante rispetto al riconoscimento di DPI su conoscenze preesistenti. Rientrano in questo orientamento, ad esempio, i meccanismi basati sulla documentazione formale di saperi, pratiche e tecniche tradizionali, utilizzati per costituire lo stato della tecnica e quindi impedire l'appropriazione di contenuti già noti.

Strategie di tipo positivo sono quelle che invece riconoscono, tramite tali sistemi *sui generis*, veri e propri diritti, aggiungendo dunque alla facoltà di escludere usi inappropriati o lesivi da parte di terzi la valorizzazione attiva dei propri saperi, non da ultimo attraverso forme di commercializzazione di prodotti artigianali o di altre estrinsecazioni materiali legate alle proprie conoscenze.

In Italia, allo stato attuale, non sono molti gli interventi legislativi *sui generis* che potrebbero legittimamente rientrare nell'obiettivo di tutela dei saperi tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali. In effetti, nel database WIPO *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions & Genetic Resources Laws*¹¹, il solo esempio di normativa *sui generis* all'interno dei confini UE è riconosciuto essere quello del Portogallo, che ha introdotto nel 2002 un decreto legge volto alla protezione dei saperi tradizionali.

Il marcato squilibrio rispetto a paesi di tradizione giuridica non occidentale, che invece hanno sviluppato, nel tempo, diversi sistemi *sui generis* per i saperi e le espressioni culturali tradizionali, comporterebbe alcune riflessioni più ampie e strutturali sul riconoscimento di soggettività giuridiche altre rispetto alla c.d. *nazione* in ambito culturale. Non è questa la sede per svolgere tali considerazioni, ma può essere utile rammentare, quanto meno, la sentenza del Tribunale di Milano del 9 novembre 1992 che, nell'ambito della rivendicazione di un diritto di sfruttamento economico di un'immagine del Palio di Siena, sanciva l'esclusiva appartenenza dell'evento al patrimonio storico, culturale e folkloristico *della nazione*, "senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso" (Tribunale di Milano, 9 novembre 1992)¹².

Allo stato attuale, risultano comunque degne di nota alcune soluzioni giuridiche potenzialmente rilevanti ai fini della protezione dei saperi tradizionali e dei relativi prodotti, pur in assenza di un quadro dichiaratamente dedicato a tali ambiti.

Mantenendo come asse principale di riferimento il contesto italiano, questa sezione prenderà in esame, in primo luogo, modelli e strumenti di tutela attualmente operativi nell'ordinamento nazionale ed europeo. Non mancherà, tuttavia, uno sguardo esteso a sistemi *sui generis* e a buone pratiche rilevate in ordinamenti nazionali esteri, anche extra-UE, al fine di arricchire la prospettiva comparata e individuare possibili alternative di protezione, al di là delle soluzioni codificate o maggiormente consolidate nel diritto positivo. Questo approccio mira a mettere in evidenza, per contrasto, vie potenzialmente attivabili, buone pratiche esistenti e modelli capaci di rispondere a necessità di tutela che spesso sfuggono ai tradizionali strumenti del diritto industriale o del patrimonio culturale.

Le indicazioni geografiche

Alle considerazioni generali finora svolte occorre accostare una importante precisazione in merito al settore delle cosiddette indicazioni geografiche, la cui natura ibrida è già stata richiamata nel paragrafo precedente, dedicato alla classificazione dei DPI c.d. tradizionali. Come anticipato, nel contesto dell'Unione Europea le indicazioni geografiche costituiscono un sistema di tutela *sui generis*, in particolare per quanto riguarda le

¹¹ <https://www.wipo.int/en/web/traditional-knowledge/databases/tklaws/index?type=4843818> (ultimo accesso 10 maggio 2025).

¹² In *Giur. it.* 1993, II, 747.

modalità specifiche con cui vengono protetti i **prodotti agricoli e alimentari attraverso i regimi DOP e IGP**.

In Italia, la protezione si fonda principalmente sull'apparato normativo europeo, integrato da meccanismi attuativi interni che ne rafforzano l'efficacia a livello nazionale.

Ciò che qui preme sottolineare, relativamente allo specifico contesto di studio, è che in anni recenti si è assistito ad un progressivo consolidamento normativo attorno alla protezione e valorizzazione dei prodotti artigianali e industriali legati a contesti locali.

Con l'adozione del Regolamento UE 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'UE ha esteso la possibilità di registrazione del marchio IGP – in precedenza riservata ai prodotti agricoli e alimentari – anche a beni non alimentari, purché caratterizzati da una qualità, reputazione o altra caratteristica riconducibile alla loro origine geografica. In particolare, il Considerando 7 del Regolamento riconosce che **la realizzazione di prodotti strettamente legati a una zona geografica dipende dal know-how locale e si fonda sull'utilizzo di metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine**.

Si tratta di una novità significativa. Come è stato osservato, “sebbene fattori naturali oltre al suolo, come il clima, l'origine delle materie prime o elementi ambientali, possano effettivamente influenzare la qualità del prodotto in alcuni casi di manufatti artigianali, il legame territoriale per i prodotti non agricoli o per i beni artigianali si fonda soprattutto sul know-how, le competenze e le pratiche dei produttori – ovvero su **fattori umani**.¹³

A partire dal 1º dicembre 2025, sarà possibile presentare domanda di registrazione per prodotti artigianali e industriali che rispettino tali requisiti, tra cui rientrano anche quelli qualificati come “tradizionali”, ossia realizzati sulla base di un c.d. **“uso storico comprovato”** da parte dei produttori di una comunità, tale da garantire la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze (Art. 4(5) del Regolamento).

In termini generali, anche guardando alla disciplina già esistente in materia di prodotti agricoli e alimentari, molti elementi dello stesso patrimonio culturale immateriale UNESCO sono protetti con indicazioni di origine¹⁴. Va tuttavia sottolineato che la **rigida definizione degli standard di produzione**, parte integrante di questo diritto, non sempre risulta compatibile con la natura dinamica ed evolutiva dei saperi tradizionali. In questo senso, l'introduzione di specifiche clausole volte a garantire una maggiore flessibilità

¹³ Marie-Vivien (2016), 295.

¹⁴ Si pensi all'elemento “Argan, pratiche e saperi relativi all'albero di argan”, iscritto dal Marocco nel 2014, che menziona l'utilizzo di una IG nel c.d. *nomination file* per l'iscrizione alla lista UNESCO; all'Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano, che possiede il marchio europeo “Specialità Tradizionale Garantita”, la cui enfasi sul metodo di produzione tradizionale lo rende un DPI molto vicino al contesto di studio – esteso, cioè, oltre i prodotti agricoli e alimentari (si v. sul punto Zappalaglio, Guerrieri, Carls (2019) spec. 37). Ma le stesse denominazioni di origine dei vini coinvolti nell'elemento italiano della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria possono essere considerate in queste senso.

potrebbe contribuire a preservare questa caratteristica essenziale, che rappresenta il fulcro stesso del processo di trasmissione e vitalità dei saperi tradizionali.

Alla spinta europea si lega anche quella nazionale, recentemente arricchito dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”. La legge interviene in modo sistematico, affiancandosi alla preesistente legislazione regionale in materia di mestieri artigiani e introducendo strumenti e risorse per il riconoscimento delle produzioni tipiche, anche attraverso la redazione di disciplinari tecnici, la mappatura regionale delle eccellenze e il coinvolgimento diretto delle associazioni locali di produttori (in particolare agli artt. 42-46).

La cornice giuridica offerta dal quadro normativo multilivello così delineato invita a una riflessione sul **ruolo delle comunità detentrici nella definizione dei criteri di produzione e protezione**. La partecipazione diretta alla redazione dei disciplinari (comprensiva delle clausole di flessibilità di cui sopra), alla definizione delle caratteristiche distintive del prodotto, nonché alla potenziale gestione collettiva dei marchi e dunque la partecipazione alla ripartizione dei guadagni rappresenta una via concreta per garantire che la protezione giuridica convenzionale dell’IGP si traduca in un beneficio reale (ed economico) per i saperi tradizionali e le comunità coinvolte. Diventa essenziale, pertanto, individuare **strutture capaci di regolare (e contemplare) la partecipazione, il consenso, e la valorizzazione del ruolo delle comunità detentrici di tali conoscenze**.

In prospettiva, l’efficacia di questi strumenti dipenderà dalla capacità dare forma alla relazione che lega comunità e sapere, riconoscendole voce, ruolo e spazio all’interno di modelli – pubblici o privati – di dialogo e partecipazione tra i diversi attori coinvolti.

La legislazione regionale italiana in materia di artigianato

In linea con la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea, l’Italia, allo stato attuale, non dispone di un sistema nazionale di protezione delle denominazioni geografiche per i prodotti non agricoli e non alimentari. Come già anticipato, tale assetto è destinato a mutare a partire da dicembre 2025, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia.

Nella legislazione interna, il valore economico associato ai prodotti culturali artigianali è regolato da sistemi normativi ampi, dedicati all’intero comparto artigiano, comprensivo cioè di imprese e di singoli individui. Spesso, tali sistemi si articolano attorno ad una logica di appartenenza alla categoria e di relativa identificazione di un segno distintivo, generalmente identificato nella forma di un marchio collettivo (abbiamo parlato dell’istituto [qui](#)).

In Italia, la materia rientra nella **competenza legislativa regionale** ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Ne deriva un quadro normativo frammentato e disomogeneo, caratterizzato dall’adozione, da parte di ciascuna regione, di propri strumenti legislativi e

amministrativi. Nonostante la varietà delle soluzioni adottate, è comunque possibile individuare alcuni elementi ricorrenti¹⁵.

1. Il riferimento alla **dimensione tradizionale della tecnica artigiana**, espressione della cultura, del territorio e della storia locale;
2. L'importanza della **trasmissione intergenerazionale dei saperi**, con riferimento a pratiche consolidate e prevalentemente manuali;
3. L'enfasi sulla **tipicità delle materie prime**, spesso anch'esse legate a tradizioni locali;
4. L'istituzione di **albi regionali** e la regolamentazione dei requisiti per il riconoscimento di imprese e imprenditori artigiani, nonché di consorzi di tutela;
5. La predisposizione di **disciplinari di produzione**, che descrivono nel dettaglio i processi e le tecniche utilizzate, insieme alle caratteristiche distintive dei manufatti tradizionali, alla base dell'eventuale rilascio di etichette o marchi di qualità;
6. L'adozione di varie misure di **valorizzazione sia culturale sia economica**, con ricadute in termini di agevolazioni fiscali, contributi pubblici o riconoscimenti di merito.

Per fare qualche esempio, possiamo citare la legge regionale del Lazio, n. 3 del 17 febbraio 2015¹⁶, che all'art. 11 definisce le lavorazioni artistiche come "creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono elementi tipici del patrimonio storico e culturale", e quelle tradizionali come "produzioni e attività di servizio realizzate secondo tecniche consolidate, tramandate nei costumi locali o regionali". Entrambe sono caratterizzate da una prevalente manualità e da un equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione.

La legge della Regione Puglia, n. 24 del 5 agosto 2013¹⁷, ben esemplifica, invece, le finalità tipiche di tale legislazione. All'art. 1 dispone che "La presente legge disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consorziali, le procedure per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa; detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d'impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese."

Per quanto riguarda i segni distintivi e le etichette apposte, si può fare riferimento alla legge regionale della Regione Veneto, n. 34 dell'8 ottobre 2018¹⁸, che ha istituito il titolo di "Maestro artigiano" e il Registro regionale delle imprese artigiane storiche, prevedendo la possibilità di utilizzare un marchio grafico indicante la tipologia artigianale e

¹⁵ Le caratteristiche di seguito esposte sono tratte dalle riflessioni dello studio di Zappalaglio, Guerrieri, Carls (2019). 47 ss.

¹⁶ Recante le Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio.

¹⁷ Recante le Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese.

¹⁸ Recante le Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

l'area di tradizione. Gli effetti giuridici di tali iniziative si traducono principalmente in agevolazioni fiscali per le imprese e benefici previdenziali per gli imprenditori artigiani.

Allo stesso modo, la Regione Liguria, con la legge n. 3 del 2 gennaio 2003¹⁹, ha introdotto l'utilizzo di un marchio collettivo geografico che la Commissione regionale per l'artigianato ha successivamente stabilito essere "Artigiani in Liguria", disciplinato da un apposito regolamento che definisce le condizioni per il rilascio, le modalità d'uso, i controlli e le sanzioni applicabili, con l'obiettivo di garantire l'affidabilità del sistema e tutelare le produzioni artigiane di qualità.

La pratica della documentazione

Secondo la definizione contenuta nel *Toolkit* sulla documentazione dei saperi tradizionali messo a disposizione da WIPO, tale documentazione costituisce un **processo articolato che comprende l'identificazione, la raccolta, l'organizzazione, la registrazione o l'annotazione dei saperi secondo criteri specifici**. Tale processo è finalizzato alla conservazione dinamica, alla gestione, all'uso, alla diffusione e/o alla protezione del sapere, in funzione di obiettivi determinati²⁰.

Si tratta, tuttavia, di un insieme eterogeneo e non univocamente definito di pratiche, che **difficilmente può essere ricondotto, di per sé, a una forma compiuta di tutela**. Proprio per questo motivo, la documentazione, intesa come strumento di *protezione*, deve essere inserita all'interno di un quadro normativo e operativo più ampio, strutturato attorno a principi, criteri e azioni in grado di orientarne le finalità. Infatti, se è vero che la documentazione non garantisce automaticamente la protezione del sapere tradizionale, è altrettanto vero che specifici progetti di documentazione – mediante particolari modalità di classificazione, registrazione e regolamentazione dell'accesso e della circolazione dei contenuti – possono **contribuire concretamente alla finalità di protezione**.

In un contesto segnato dalla mutevolezza, fluidità e immaterialità – come evidenziato nelle precedenti sezioni – il potenziale descrittivo della documentazione assume un ruolo centrale. In questa prospettiva, la documentazione può svolgere una **pluralità di funzioni strategiche** ai fini della protezione: può essere integrata in strategie economiche per il riconoscimento di benefici materiali o immateriali, contribuendo così all'individuazione di DPI positivi su saperi o prodotti; può fungere da strumento di protezione difensiva, prevenendo l'appropriazione indebita da parte di terzi; può assolvere una funzione conservativa a beneficio delle generazioni future; può costituire un mezzo di comunicazione e relazione con soggetti esterni, anche in vista di collaborazioni commerciali o istituzionali; infine, può risultare utile all'identificazione, legittimazione e riconoscimento delle comunità detentrici e depositarie del sapere documentato.

¹⁹ Recante il Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

²⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO) (2017) *Documenting Traditional Knowledge – A Toolkit*. WIPO: Geneva, 9.

La documentazione può inoltre assumere forme e modalità espressive estremamente diversificate, soprattutto in considerazione dell'evoluzione delle **tecnologie digitali**, che ne ampliano le possibilità applicative.

Parallelamente, i soggetti coinvolti nei processi di documentazione possono essere molteplici: si va da attori privati (ad esempio, centri di ricerca, università, ONG e istituzioni culturali) fino a enti pubblici (*in primis* le amministrazioni pubbliche locali), fino – naturalmente – alle comunità locali detentrici del sapere tradizionale. Considerato il legame strutturale e identitario tra il sapere tradizionale e la comunità da cui esso trae origine, è imprescindibile che tali comunità siano coinvolte attivamente nelle diverse fasi del processo documentale, ovvero, quantomeno, che venga loro assicurato un accesso effettivo, continuo e informato ai contenuti documentati.

Ne deriva che, in linea generale, la documentazione del sapere tradizionale **presuppone un approccio cooperativo e integrato**, fondato sull'interazione tra i diversi soggetti istituzionali, accademici e privati, nel rispetto del ruolo centrale e prioritario delle comunità detentrici del sapere medesimo.

In questa prospettiva, risulta essenziale individuare con precisione quali diritti siano eventualmente già garantiti sul sapere tradizionale e, pertanto, meritevoli di tutela sin dalla fase di documentazione, nonché quali diritti di proprietà intellettuale possano eventualmente *emergere* proprio in conseguenza della fissazione entro strutture di raccolta. Un esempio particolarmente rilevante in tal senso è rappresentato dalle **banche dati**, già esaminate supra con riferimento alla protezione autoriale, e qui di seguito approfondite in relazione alla tutela conferita da una regolazione *sui generis*.

Più in generale, nelle sezioni seguenti verranno illustrati alcuni casi concreti di utilizzo della documentazione come strumento di protezione adattabile al contesto dei saperi tradizionali, unitamente a esempi di buone pratiche adottate in casi specifici, al fine di conferire maggiore profondità analitica e comparativa a questa parte della ricerca.

*La tutela dei contenuti della banca dati come diritto *sui generis**

A integrazione di quanto già osservato in merito alla proteggibilità delle banche dati attraverso il diritto d'autore, è opportuno richiamare nuovamente la Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica delle banche dati, recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169. La Direttiva prevede, infatti, la possibilità di proteggere i contenuti delle banche dati anche mediante un diritto *sui generis* (cfr. art. 7 Dir. 96/9/CE e artt. 102-bis e ss. l. aut.).

Questa forma di tutela trova applicazione nei casi in cui la banca dati, a differenza di quanto previsto per la protezione mediante diritto d'autore, **non presenti i requisiti di originalità necessari per essere qualificata come opera dell'ingegno**. Nel contesto qui considerato, l'oggetto della tutela è infatti costituito dal **contenuto** della banca dati, indipendentemente dalla sua originalità. Il criterio determinante ai fini della protezione è rappresentato dall'investimento sostanziale – di natura qualitativa e/o quantitativa – impiegato per il reperimento, la verifica o la presentazione del contenuto (cfr. CGUE, C-604/10).

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di cumulare la tutela *sui generis* con quella autoriale, qualora ricorrano congiuntamente i presupposti richiesti.

L'ideatore o ideatrice della banca dati gode del diritto di impedire l'estrazione e/o il riutilizzo dell'intero contenuto o di una parte sostanziale dello stesso, anche dal punto di vista qualitativo. Qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti, questo tipo di protezione si applica automaticamente e ha una durata di quindici anni, decorrenti dalla data di creazione della banca dati o da quella in cui essa è stata resa accessibile al pubblico.

Un esempio di buona pratica, descritto nel paragrafo seguente, consente di approfondire le potenzialità applicative di questo strumento nel contesto specifico di questa analisi.

[**Una buona pratica di documentazione tramite banca dati: l'*Oma Traditional Textile Design Database*©**](#)

Come anticipato in apertura di questo paragrafo, la documentazione del sapere tradizionale non è, di per sé, condizione sufficiente per garantire una tutela effettiva e completa a favore delle comunità detentrici. In particolare, se ci si colloca nella prospettiva del diritto della proprietà intellettuale, la protezione da fenomeni di misappropriazione – sia in forma difensiva, sia positiva – non deriva automaticamente dalla mera attività di documentazione.

A questo quadro giuridico di riferimento devono tuttavia essere aggiunte le specificità del settore considerato, in cui – proprio a causa dell'inidoneità o dell'inaccessibilità degli strumenti ordinari – assumono rilievo pretese alternative di tutela fondate su diritti morali, forme di riconoscimento alternative, principi di equità e necessità del consenso libero, previo e informato.

In tale contesto, la pratica della documentazione organizzata all'interno di banche dati che permettano un controllo sui meccanismi di accesso e utilizzo delle informazioni rappresenta un ambito particolarmente rilevante di analisi. Appare opportuno, allora, soffermarci su un caso studio che, pur non rientrando nel perimetro geografico di riferimento di questa ricerca, offre spunti critici rilevanti e si configura come un modello potenzialmente replicabile.

Ci riferiamo al caso dell'*Oma Traditional Textile Design Database*©²¹, una banca dati digitale che documenta, valorizza e protegge le espressioni culturali tradizionali tessili e il sapere della comunità Oma del villaggio di Nanam, in Laos. Il contenuto della banca dati è proprietà collettiva della comunità Oma, e la sua realizzazione è stata resa possibile dal supporto del *Traditional Arts and Ethnology Centre* e della *Cultural Intellectual Property Rights Initiative*^{®22}. Il La Database è protetta da diritto d'autore e rientra nella

²¹ Disponibile qui: <https://oma.traditionaldesigns.la/> (ultimo accesso 7 marzo 2025). Per una descrizione completa del progetto si rimanda al report Boṭa-Moisin, Gujadhur (2021) *Documenting Traditional Cultural Expressions: Building a Model for Legal Protection Against Misappropriation and Misuse with the Oma Ethnic Group of Laos*.

²² Maggiori informazioni qui: <https://www.culturalintellectualproperty.com/> (ultimo accesso 7 marzo 2025).

definizione di “collezione” ai sensi dell’articolo 2(5) della Convenzione di Berna, cui la Repubblica Democratica Popolare del Laos aderisce dal 2011.

Il contenuto della banca dati include immagini fotografiche, video, registrazioni audio, e testi scritti che descrivono non solo i motivi decorativi e gli articoli tessili tradizionali della comunità, ma anche le tecniche di produzione, gli usi culturali, i significati simbolici e i tabù legati a ciascun motivo.

La struttura della piattaforma è **originale sia per la selezione dei contenuti sia per la loro organizzazione tematica**, articolandosi in sei sezioni principali: una *homepage* accessibile pubblicamente; una sezione *People* che contiene informazioni sulla cultura, lingua, visione del mondo e credenze della comunità Oma; una sezione *Textiles* che presenta 43 capi di abbigliamento tradizionale, suddivisi per genere e fascia d’età, con registrazioni audio dei nomi originali in lingua Oma, descrizione dei materiali, tecniche e motivi decorativi; una sezione *Motifs* che documenta 22 motivi tradizionali, con spiegazione della loro posizione sui capi, significato e eventuali tabù; una sezione *Techniques* che mostra le fasi di produzione, con video sui materiali e strumenti utilizzati; una sezione *Rights*, anch’essa pubblica, che espone la filosofia dei Cultural Intellectual Property Rights®, gli obiettivi del progetto e le modalità con cui la piattaforma può essere usata nel rispetto delle regole comunitarie.

Per motivi di protezione e controllo, **alcune sezioni sono accessibili previo rilascio di credenziali da parte della comunità e dei suoi rappresentanti legali**. L’intero contenuto è disponibile in lingua inglese e lao, assicurando accessibilità sia locale che internazionale.

Il progetto nasce su iniziativa della stessa comunità Oma, quale risposta all’esigenza urgente di tutelare il proprio sapere e le proprie espressioni tradizionali in seguito a un caso documentato di appropriazione indebita da parte di un’impresa internazionale del settore moda, che aveva utilizzato i motivi Oma senza alcun consenso, riconoscimento o equa compensazione. L’obiettivo era dunque quello di **creare una base giuridica per la protezione del sapere e delle espressioni culturali tradizionali della comunità**, sia in senso positivo – attraverso il riconoscimento e la valorizzazione – sia in senso difensivo, mediante la prevenzione dell’uso non autorizzato. In una prospettiva più ampia, il progetto mirava anche a costituire uno strumento utile allo sviluppo di un sistema giuridico *sui generis* di tutela. A tale finalità generale si collegavano ulteriori obiettivi: l’affermazione dei diritti collettivi della comunità sul proprio patrimonio culturale; la valorizzazione economica dei saperi, attraverso collaborazioni eque con attori del settore tessile; e l’istituzione di un controllo comunitario sulla gestione, l’uso e la commercializzazione del patrimonio immateriale documentato.

Il progetto si fonda su un modello operativo innovativo, basato sul Framework delle **“3Cs Rule: Consent. Credit. Compensation”**²³, uno strumento extragiuridico elaborato dalla *Cultural Intellectual Property Rights Initiative*® per promuovere buone pratiche nelle attività di collaborazione con popolazioni indigene, comunità locali e gruppi etnici. Tale impostazione si ispira a fonti giuridiche internazionali rilevanti, come l’articolo 31 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP, 2007) e il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (2014), oltre ai principi di attribuzione e riconoscimento derivanti dalla normativa sul diritto d’autore.

Attraverso questo impianto, la comunità Oma mantiene pieno controllo sul proprio patrimonio culturale, partecipa attivamente ai processi decisionali, riceve riconoscimento e benefici equi derivanti dall’uso dei propri design, e può stabilire condizioni precise per eventuali collaborazioni con soggetti esterni, a condizione che questi rispettino i principi delle 3C.

Il progetto rappresenta dunque un modello replicabile di banca dati regolata e culturalmente sostenibile, volto a supportare altre comunità nella tutela, valorizzazione e gestione partecipata dei propri saperi e delle proprie espressioni culturali.

In definitiva, il caso dell’*Oma Traditional Textile Design Database*© dimostra come, ove accompagnata da un quadro giuridico chiaro e partecipativo, la documentazione digitale possa trasformarsi da semplice strumento descrittivo a leva concreta di protezione giuridica, riconoscimento identitario e sviluppo sostenibile per le comunità detentrici di saperi tradizionali.

L’etichettatura

L’etichettatura (c.d. *labelling*) si colloca all’intersezione tra la disciplina giuridica dei segni distintivi e un insieme di buone pratiche prive di una piena formalizzazione normativa. Tali pratiche hanno l’obiettivo di favorire, attraverso la definizione, la descrizione e la riconoscibilità dei saperi e delle espressioni tradizionali, una corretta identificazione degli stessi e, più in generale, una forma di tutela positiva, seppur attenuata.

Si tratta, in particolare, di strumenti privi di efficacia vincolante dal punto di vista giuridico, esterni al sistema formale della proprietà intellettuale – e in particolare a quello dei marchi – ma che trovano applicazione nell’ambito di strategie di valorizzazione culturale promosse da enti pubblici, fondazioni o organizzazioni di ricerca. In questo contesto, l’etichettatura assume un **ruolo extragiuridico, orientato non tanto alla prote-**

²³ Le 3Cs corrispondono a:

- (i) Consent: consenso libero, previo e informato da parte dell’artigiano o artigiana, del gruppo etnico o della comunità indigena o locale;
- (ii) Credit: attribuzione corretta della autorialità culturale alle comunità di origine del sapere o delle espressioni tradizionali;
- (iii) Compensation: compensazione monetaria o non monetaria e condivisione dei benefici derivanti dalla commercializzazione delle opere derivate.

zione formale quanto alla promozione di un atteggiamento etico, responsabile e rispettoso nei confronti dei saperi tradizionali, soprattutto nei casi in cui i meccanismi di tutela ordinari risultino inadeguati o inapplicabili.

È ormai ampiamente riconosciuto, in ambito accademico, che le pratiche istituzionali di catalogazione tendano ad escludere i portatori di saperi tradizionali dal processo di definizione, classificazione e archiviazione del relativo patrimonio. Tale esclusione solleva, prima ancora che una questione giuridica, un problema culturale e sociale: il modo in cui un fenomeno viene nominato contribuisce a determinarne la percezione esterna, influenzandone la comprensione, le modalità d'uso e le possibili rivendicazioni. In questo senso, **la denominazione non è mai neutra: incide direttamente sulle dinamiche di riconoscimento e legittimazione politica e culturale.**

A ciò si aggiunge **l'effetto amplificatore delle tecnologie digitali**, che se da un lato favoriscono un accesso più ampio a materiali e saperi – spesso provenienti da contesti fragili, periferici o a rischio di marginalizzazione – dall'altro espongono tali contenuti a rischi concreti di distorsione, decontestualizzazione o appropriazione indebita. Questo accade sia a causa di descrizioni improprie o fuorvianti, sia per la diffusione non autorizzata di materiali che le comunità detentrici considerano sensibili o soggetti a specifici protocolli di accesso.

Diventa quindi cruciale porre attenzione al modo in cui i contenuti vengono nominati, classificati e fatti circolare. Da tale consapevolezza discende la **necessità di ripensare i modelli di rappresentazione culturale anche in chiave giuridica**, valutando la possibilità di riconoscere, in contesti nazionali e internazionali, effetti normativi a forme di etichettatura che, sebbene non giuridicamente vincolanti, ambiscono a restituire alle comunità il controllo sul proprio patrimonio di saperi.

In effetti, a livello internazionale si registra una crescente promozione di sistemi di *labelling* come strumenti di restituzione del potere decisionale alle comunità indigene e locali, specialmente per quanto riguarda la gestione dei materiali culturali digitalizzati. Pur non configurandosi come meccanismi di tutela formale, tali strumenti **rafforzano la legittimità delle richieste di riconoscimento** avanzate dalle comunità detentrici e contribuiscono a orientare in senso più equo e consapevole le politiche di accesso, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Una buona pratica di etichettatura: il caso Local Contexts

A questo proposito, va segnalato che, nel 2012, le studiose Jane Anderson e Kimberly Christen hanno dato avvio alla piattaforma *Local Contexts*²⁴, una delle prime applicazioni operative pensate per integrare le c.d. ***Traditional Knowledge Labels*** nei sistemi di catalogazione digitale. Questo strumento nasce per rispondere alla necessità, espressa da numerose comunità indigene e locali, di poter esercitare un maggiore controllo sul modo in cui il proprio patrimonio culturale viene rappresentato, descritto e condivi-

²⁴ Qui la pagina web: <https://localcontexts.org/> (ultimo accesso 7 marzo 2025). Le informazioni relative a questo caso sono state reperite in D. Reijerkerk, D. (2020).

so all'interno di archivi, biblioteche, musei e database digitali, anche al di fuori dei contesti originari.

La piattaforma si propone di rafforzare le capacità decisionali delle comunità e di riconoscerne i sistemi di governance culturale, soprattutto in relazione alla definizione della titolarità, delle modalità di accesso e delle condizioni etico-culturali per la diffusione dei dati e delle espressioni tradizionali. Il progetto mira a **colmare il divario esistente tra le pratiche documentarie istituzionali e i valori delle comunità**, favorendo l'inserimento di prospettive comunitarie nei sistemi informativi e nelle politiche di gestione dei dati.

Le *Traditional Knowledge Labels* si configurano come strumenti digitali pratici, destinati sia alle comunità sia agli enti culturali e amministrativi e al mondo accademico. Pur prive di valore giuridico vincolante, tali etichette svolgono una **funzione informativa**, rendendo esplicite le condizioni stabilite dalle comunità in merito all'uso di specifici materiali culturali e segnalando protocolli di accesso e utilizzo spesso trascurati nei contesti istituzionali.

Dal punto di vista visivo, le *Traditional Knowledge Labels* si presentano come **elementi grafici identificativi corredati da testi esplicativi** che specificano le condizioni d'uso del materiale cui si riferiscono. Tali indicazioni possono riguardare, ad esempio, la limitazione a scopi non commerciali, la necessità di attribuzione o l'esistenza di vincoli culturali legati alla condivisione. Attraverso questo sistema, *Local Contexts* offre un modello operativo volto a incorporare nei database digitali principi etici di responsabilità nei confronti delle comunità di origine.

[**Una buona pratica di etichettatura: il caso *Maître d'art* ed *Entreprise du Patrimoine Vivant***](#)

Nel panorama europeo, si segnala un caso di studio di particolare rilevanza per gli obiettivi di questa ricerca, tanto per le implicazioni comparatistiche che offre in relazione allo sviluppo di modelli di protezione affini, quanto per il suo potenziale ispiratore in relazione alle forme di interazione tra politiche culturali e amministrazioni locali.

In Francia, l'utilizzo sistematico dell'etichettatura – in particolare nel settore artigianale – costituisce uno strumento consolidato di promozione e salvaguardia delle pratiche tradizionali. Tali strategie rispondono contemporaneamente a obiettivi di natura culturale, come la tutela di saperi e tecniche a rischio di scomparsa, e a finalità di sviluppo economico locale.

Un esempio emblematico è rappresentato dal titolo di *Maître d'art*, istituito a metà degli anni Novanta e ispirato al modello dei cosiddetti *Living Human Treasures*, promosso dall'UNESCO²⁵ durante le fasi di elaborazione della Convenzione del 2003.

Attribuito dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Direttore scientifico dell'*Institut national des métiers d'art* (INMA), il titolo è riservato a singoli individui o responsabili d'impresa che si distinguono per competenze eccezionali – il cosiddetto *savoir-*

²⁵ <https://ich.unesco.org/en/living-human-treasures> (ultimo accesso 18 marzo 2025).

faire – nella produzione, trasformazione o conservazione del patrimonio artigianale e artistico. La qualità tecnica e la raffinatezza estetica delle loro attività giustificano un **riconoscimento pubblico finalizzato alla loro trasmissione**.

Elemento centrale del titolo è, infatti, l'**impegno formale del Maître a formare un allievo o un'allieva**: in cambio, lo Stato garantisce un supporto finanziario volto ad assicurare la continuità materiale e la sostenibilità di tali competenze.

A complemento di questa misura, il Ministero della Cultura, in collaborazione con i Ministeri dell'Economia, dell'Istruzione e l'INMA, ha avviato il programma triennale **Maîtres d'Art – Élèves**, mirato a sostenere percorsi formativi altamente personalizzati. A differenza del titolo a vita, questa iniziativa si concentra esclusivamente sulla dimensione educativa, con l'obiettivo di favorire l'apprendistato e di integrare le competenze tecniche con conoscenze trasversali (dalla gestione d'impresa alla storia dell'arte), al fine di assicurare un futuro sostenibile al *savoir-faire* francese.

Questa pratica consente di ampliare la prospettiva di ricerca, offrendo un punto di osservazione ulteriore: quello della collaborazione tra comunità e istituzioni pubbliche per l'avvio di progetti che coniughino l'interesse pubblico per la valorizzazione culturale dei saperi tradizionali con le aspettative, (economiche e morali) dei loro detentori. In tale quadro, il titolo di *Maître d'Art* si configura come uno strumento abilitante per lo sviluppo di pratiche sinergiche di protezione: si parte dalla fase di documentazione e riconoscimento di un sapere del suo o della sua detentrice – che ne sancisce il valore culturale, morale e anche economico – per giungere alla possibilità di negoziare, a partire da questa posizione riconosciuta, politiche pubbliche di valorizzazione che rispondano sia agli interessi della collettività, sia a quelli dei portatori o delle portatrici di sapere.

Possiamo dare conto, in chiusura, anche del marchio *Entreprise du Patrimoine Vivant*, che rappresenta un riconoscimento ufficiale, conferito per cinque anni, e destinato alle imprese che si distinguono per l'eccellenza delle loro tecniche, la rarità delle competenze e un forte radicamento territoriale. Il marchio valorizza il ruolo economico e culturale dell'artigianato d'eccellenza, promuovendo al contempo la trasmissione dei saperi mediante agevolazioni fiscali, visibilità sui mercati internazionali e incentivi alla formazione.

Esistono poi ulteriori strumenti che si focalizzano sui prodotti derivanti da tali competenze specialistiche, nonché strategie di etichettatura che si inseriscono all'interno di ecosistemi territoriali complessi, come i *Pôles métiers d'art*: poli regionali che aggregano imprese artigiane, enti di formazione e attori pubblici con l'obiettivo di favorire sinergie, promuovere specifiche tradizioni e sostenere lo sviluppo culturale, turistico ed economico dei territori.

Astraendo dal caso francese, possiamo notare come le pratiche di documentazione e descrizione – a partire dall'etichettatura, ma includendo anche la creazione di archivi e databases e, come si vedrà, lo sviluppo di protocolli per l'interazione con la comunità – costituiscano una **fase preliminare e al tempo stesso fondativa di successivi meccanismi di negoziazione**. In questa prospettiva, la documentazione assume il ruolo di

presupposto costitutivo per l'affermazione di posizioni negoziali più solide, dalle quali possono più agevolmente derivare contratti, accordi o ulteriori pratiche *sui generis* a tutela dei saperi tradizionali. In contesti nei quali gli strumenti ordinari del diritto si rivelano inadeguati, **la definizione-descrizione di tali saperi e dei soggetti che li detengono rappresenta un passaggio imprescindibile per dare forma alle categorie operative dell'azione.**

Protocolli e codici etici

I protocolli, i codici etici e i codici di condotta rappresentano strumenti sempre più diffusi per la protezione e regolazione dei saperi tradizionali. Dal punto di vista giuridico, sono generalmente qualificati come **linee guida**: operano in modo analogo a un contratto, vincolando soltanto coloro che vi aderiscono volontariamente. Di conseguenza, **la loro efficacia risulta solo parzialmente coercitiva** (Ubertazzi, 2022).

Allo stesso tempo, tali strumenti traggono forza legittimante anche dal diritto internazionale – si pensi alla Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite (CBD, 1992), già citata in questa ricerca, e in particolare all'art. 8(j). Quest'ultimo ha aperto uno spazio di crescente riconoscimento per la partecipazione delle comunità locali e indigene ai processi decisionali relativi alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità. Fin dai lavori preparatori della Convenzione, è stata evidenziata l'importanza di garantire un coinvolgimento effettivo di tali comunità nella definizione delle politiche, nelle attività di gestione e nelle azioni di tutela e ripristino ambientale. Ciò vale anche per i negoziati su accesso, condivisione dei benefici e i diritti di proprietà intellettuale.

Possiamo inoltre citare, per il particolare contesto di studio sotteso a questa parte analitica della ricerca, le *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security* (FAO, 2012). Queste linee guida si integrano agevolmente nella prospettiva adottata, poiché promuovono principi di **partecipazione e inclusione alla governance delle risorse naturali**: mettono in luce il valore dei sistemi consuetudinari e collettivi di gestione, evidenziano la necessità di garantire la partecipazione e il consenso libero, previo e informato degli individui e dei gruppi coinvolti (par. 3B.6); o ancora, sanciscono la necessità di rispettare e tutelare anche i diritti culturali e sociali connessi alle risorse naturali (par. 4.8). Applicate al caso di studio, tali linee guida conferiscono ulteriore legittimazione ad un approccio che considera **i saperi tradizionali legati alla lana come un patrimonio collettivo radicato nel territorio, da valorizzare attraverso protocolli negoziati, trasparenza nei processi decisionali e coinvolgimento concreto delle comunità detentrici**.

I codici etici possono avere origini diverse: possono essere promossi da organismi sovranazionali, istituzioni accademiche, o emergere direttamente dalle comunità locali. La loro funzione primaria è quella di garantire un'interazione rispettosa ed eticamente fondata con il patrimonio culturale immateriale e con i saperi tradizionali, tutelandone l'integrità e prevenendo possibili forme di appropriazione indebita o danni di natura culturale, etica ed economica.

Tali codici, insieme ai protocolli elaborati dalle comunità, possono abbracciare una vasta gamma di tematiche: dall'accesso alle conoscenze tradizionali, alle modalità da seguire per la loro raccolta e documentazione, fino alla regolamentazione dell'uso e della distribuzione dei benefici derivanti. In molti contesti, le comunità partecipano attivamente alla definizione delle regole di condotta, di accesso e di diffusione, facendo spesso riferimento a protocolli culturali preesistenti, fondati sul diritto consuetudinario, che stabiliscono soggetti, tempi e modalità di fruizione e utilizzo delle conoscenze tradizionali.

Si osserva oggi una **crescente tendenza** alla collaborazione tra comunità locali, istituzioni governative, enti pubblici e organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di co-redigere protocolli formali. Questi documenti assumono la funzione di strumenti operativi per definire con chiarezza diritti, responsabilità e aspettative reciproche. Essi offrono indicazioni concrete ad eventuali soggetti esterni su come interagire nel rispetto non solo delle norme giuridiche vigenti, ma anche dei diritti culturali e delle specificità identitarie delle comunità coinvolte. La loro natura adattabile consente di modellarne i contenuti in base a contesti, settori o progetti differenti; in taluni casi, tali protocolli possono **acquisire efficacia vincolante attraverso l'inserimento in contratti o accordi formali**.

Un esempio degno di nota, sebbene geograficamente distante, è presente in Australia. Nel 2020, il *Australia Council for the Arts* – ente governativo per il finanziamento e la consulenza in ambito artistico – ha pubblicato l'ultima edizione dei *Protocols for using First Nations Cultural and Intellectual Property in the Arts*. Questi protocolli intendono colmare le lacune normative esistenti offrendo forme di protezione del sapere tradizionale attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle pratiche consuetudinarie. Rivolti ad artisti, creativi e operatori culturali che collaborano con le comunità indigene o utilizzano il loro patrimonio culturale in progetti finanziati, i protocolli risultano obbligatori per i beneficiari dei relativi fondi.

Un altro esempio significativo proviene dall'India²⁶, dove la comunità Chhau – nota per la tradizionale danza omonima – ha sviluppato un codice della Danza Chhau in risposta a episodi di appropriazione indebita. Elaborato in collaborazione con il progetto HI-PAMS (*Heritage-sensitive Intellectual Property and Marketing Strategies*), il codice integra principi giuridici nazionali, diritti umani universali (come il diritto alla cultura) e norme consuetudinarie della comunità. Questo documento esplicita le aspettative e le richieste della comunità nei confronti di soggetti esterni che intendano utilizzare o trarre beneficio dalla tradizione, configurandosi come uno strumento di orientamento da impiegare in ogni nuova collaborazione o evento.

Ciò che emerge da questi esempi – e, più in generale, dalle prassi emergenti in diversi contesti – è il **ricorso strategico e una combinazione ibrida di strumenti giuridici etrogenei** – quali i diritti morali, il consenso informato, la tutela della privacy o il segreto – all'interno di meccanismi contrattuali o accordi paragiuridici. La natura innovativa di tali approcci non risiede unicamente nella pluralità e combinazione degli strumenti

²⁶ Informazioni rintracciate in B. Ubertazzi (2022).

impiegati, ma nella loro efficacia duplice, capace di coniugare la tutela di interessi culturali collettivi con finalità economiche. Al centro di queste pratiche si colloca l'esigenza di regolare in modo consapevole e rispettoso la relazione tra i saperi tradizionali e le comunità detentrici, chiarendo questioni centrali come la titolarità culturale, le condizioni di accesso e condivisione, nonché i limiti alla diffusione e allo sfruttamento delle conoscenze.

In questa prospettiva, anche in assenza di vincolatività giuridica piena, protocolli operativi e codici etici si configurano come **strumenti normativi intermedi**, in grado di orientare soggetti esterni alle comunità verso condotte etiche, sostenibili e culturalmente consapevoli. Tali strumenti promuovono il rispetto del principio del **consenso libero e informato**, la **corretta attribuzione** della provenienza culturale, la prevenzione dell'uso non autorizzato a fini commerciali e la **condivisione equa dei benefici** derivanti dall'impiego dei saperi tradizionali.

Riprendendo quanto discusso in precedenza in merito agli sviluppi normativi nel contesto dell'Unione Europea, si può osservare, in conclusione, che l'**integrazione di protocollari e codici etici con strumenti quali la certificazione e il marchio collettivo** potrebbe aprire la strada a meccanismi di autoregolazione ispirati ai modelli dei disciplinari di produzione. In questo modo, soggetti diversi, organizzati in forme di governance partecipativa, avrebbero la possibilità di conferire una **certificazione territoriale condivisa**, fondata su criteri localmente definiti e allineati ai valori culturali della comunità²⁷. Un dispositivo di questo genere risponderebbe a una duplice finalità: da un lato, offrire una tutela rafforzata dei saperi tradizionali, intesi come patrimonio collettivo profondamente radicato nei territori; dall'altro, favorirne la valorizzazione attraverso processi di documentazione, trasmissione e, ove ritenuto opportuno dalla comunità stessa, applicazione economica in prospettiva commerciale.

Si delineerebbe così un modello dinamico di tutela partecipata, capace di coniugare autodeterminazione culturale e sviluppo locale sostenibile.

²⁷ Per un confronto comparativo, può essere utile guardare ad un modello sviluppato dalla NGO californiana Fibershed: maggiori informazioni qui <https://fibershed.org/> (ultimo accesso 28 maggio 2025).

LA PROTEZIONE TRAMITE I PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (PCI), quest'ultimo è definito come l'insieme delle "prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essi associati – che le comunità, i gruppi e, in taluni casi, gli individui riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale" (art. 2).

Tale patrimonio si caratterizza per la sua trasmissione intergenerazionale ed è "costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia", contribuendo a consolidare "un senso di identità e continuità" e promuovendo al contempo "il rispetto per la diversità culturale e per la creatività umana".

Il PCI, pertanto, **include** tra le sue forme di manifestazione i saperi tradizionali e le relative espressioni culturali, con i quali condivide molteplici elementi costitutivi.

Allo stesso tempo, tuttavia, **se ne distingue** per la diversa enfasi posta sul processo sociale che sostiene e dà senso alla pratica e alla produzione degli elementi immateriali, i quali assumono, pertanto, una funzione prevalentemente esemplificativa.

La rilevanza del patrimonio immateriale, infatti, non risiede tanto negli elementi culturali in sé, quanto nel loro essere rappresentazione di un'espressione viva, condivisa e dinamica del processo sociale attraverso cui una comunità costruisce significati, valori e identità collettiva.

La salvaguardia del PCI non è dunque sovrapponibile con la tutela delle sue singole manifestazioni. L'obiettivo è piuttosto identificato con la garanzia di vitalità di tale patrimonio, intesa come capacità di ri-generarlo sulla base dei valori che la comunità stessa elabora, ri-definisce, trasforma e ri-discute nel tempo. In tale ottica devono essere interpretate le attività indicate all'art. 2(3) della Convenzione – identificazione, documentazione, ricerca, promozione, tutela, valorizzazione e trasmissione – che non costituiscono finalità autonome e distinte, bensì modalità operative complementari attraverso cui si realizza l'obiettivo generale di salvaguardia.

Analogamente, gli strumenti più noti di registrazione – le due Liste internazionali (la Lista rappresentativa e quella del patrimonio immateriale bisognoso di urgente salvaguardia) e il Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia – non devono essere intesi come archivi statici a mera funzione identificativa, ma come dispositivi dinamici finalizzati a valorizzare elementi esemplari che contribuiscono alla vitalità complessiva del patrimonio culturale immateriale. A questi si affiancano gli inventari nazionali, requisito necessario per l'iscrizione nelle Liste internazionali e strumento essenziale per il radicamento locale dei processi di tutela.

Ne discende che, a partire da una generica comunanza dell'oggetto di tutela – un sapere, una prassi, un'espressione culturale – e del soggetto di riferimento – la comunità che ne riconosce il valore in quanto parte del proprio patrimonio, ricreandolo e trasmettendolo nel tempo – la categoria del PCI si **distingue in maniera sostanziale** rispetto agli strumenti giuridici sinora esaminati. La differenza risiede nella **diversa finalità** che caratterizza i rispettivi regimi: mentre il sistema della proprietà intellettuale è orientato alla protezione del nesso autoriale tra soggetto (o meglio, soggetti) e bene, il regime di salvaguardia UNESCO si concentra sulla preservazione della vitalità del patrimonio, in ragione del **valore pubblico e collettivo** che riveste. Si riconosce, cioè, un interesse della comunità internazionale non alla titolarità giuridica sul bene, di cui infatti si valorizza l'appartenenza collettiva alla comunità, bensì un **impegno comune alla sua salvaguardia, secondo un approccio di natura non proprietaria** (Francioni, 2007).

Ci troviamo dunque all'incrocio di molteplici prospettive analitiche attraverso cui interpretare il contesto oggetto di questo studio. La TABELLA 4, riportata nell'appendice documentale, ne propone una visione d'insieme.

Più nello specifico, occorre qui rilevare che, se da un lato il ricorso agli strumenti della proprietà intellettuale può rappresentare un'opportunità di tutela concreta a beneficio delle comunità detentrici di saperi tradizionali, le sezioni precedenti ne hanno evidenziato i numerosi limiti strutturali. Tali criticità derivano dalla natura peculiare di tali saperi, che mal si conciliano con strumenti giuridici fondati su criteri di temporalità, fissazione formale e titolarità esclusiva. La loro applicazione rischia di comprimere la componente "viva" di tali espressioni entro schemi rigidi, escludenti e statici, in contrasto con la dimensione comunitaria e soggettivamente determinata – dunque mutevole – che definisce tali patrimoni nella loro essenza.

Ecco perché, allora, si è ritenuto opportuno integrare questa analisi comparativa con uno sguardo conclusivo sulla regolazione pubblica proposta da UNESCO. Come già evidenziato, l'interesse non si esaurisce nella semplice sovrapposizione tra oggetti e soggetti di regolazione, ma riguarda piuttosto la possibilità di un approccio integrato, capace di attingere da entrambi i poli di regolazione.

In questo senso, la protezione offerta dal quadro giuridico UNESCO appare, ad una prima valutazione, particolarmente calzante, poiché fonda la propria architettura operativa proprio sul riconoscimento di queste caratteristiche – la soggettività, la mutevolezza, la dimensione collettiva.

Al tempo stesso, però, una simile cornice giuridica **non fornisce strumenti normativamente forti** per contrastare pratiche di misappropriazione, né consente una piena riappropriazione dei diritti da parte delle comunità in termini di titolarità giuridica, con conseguente limitata capacità di posizionamento sul mercato e di valorizzazione anche economica dei propri saperi ed espressioni culturali.

In termini più ampi, questo approccio non mira allo sviluppo diretto di capacità e strumenti di sostegno alla creatività tradizionale, né al rafforzamento delle comunità e delle strutture sociali che ne garantiscono la trasmissione e la rigenerazione. Questo per-

ché, nel processo di valorizzazione degli elementi identificati come patrimonio culturale immateriale, si assiste spesso a una sorta di **“appiattimento” del valore pubblico su un interesse astratto e presunto come condiviso da tutta la collettività civile**, di cui si fa garante l'arena internazionale (o lo Stato, nei contesti interni). Questo approccio rischia di obliterare, però, il pluralismo e le tensioni interne alle dinamiche culturali, ostacolando una lettura più articolata del valore pubblico come valore anche comunitario, e potenzialmente anche *privato*, legato cioè a gruppi sociali specifici portatori di interessi distinti.

Al contrario, gli strumenti operativi messi in campo in questo contesto comprendono meccanismi di identificazione, registrazione, documentazione, trasmissione, rivitalizzazione e promozione – in altri termini, di strategie orientate alla circolazione e valorizzazione dei saperi, delle pratiche e delle espressioni culturali, con l'obiettivo di garantirne la vitalità. La finalità ultima di tale impianto è, in questo senso, **promuovere un cambiamento di paradigma nelle politiche culturali pubbliche, fondato sulla centralità della partecipazione comunitaria, sulla promozione della diversità culturale e sull'integrazione dello sviluppo sostenibile nella gestione contemporanea del patrimonio culturale**.

In questa prospettiva, pertanto, la protezione del PCI si colloca nel diverso solco della **tutela di un bene pubblico**, di cui si riconosce (i) la linea diretta di titolarità e responsabilità “privata” della comunità, ma anche (e soprattutto) (ii) il valore universale riconosciuto dalla collettività globale. La ratifica della Convenzione del 2003 da parte degli Stati membri implica, infatti, l'adesione a un principio fondamentale: agevolare e nutrire la relazione diretta e volontaria che lega le comunità al proprio patrimonio culturale immateriale quale espressione viva della loro identità.

Ciononostante, alla luce dell'evoluzione storica che ha visto una fase iniziale di convergenza tra gli sforzi regolatori della WIPO e dell'UNESCO attorno a una nozione embrionale di ‘folklore’ – da cui sono successivamente emersi due filoni distinti: quello del Patrimonio Culturale Immateriale, da un lato, e quello del *Traditional Knowledge* e delle *Traditional Cultural Expressions*, dall'altro – si registrano oggi significativi punti di contatto, esplicitamente riconosciuti nei documenti operativi di entrambe le organizzazioni. Il percorso comune di elaborazione concettuale (cfr. *supra*) ha infatti condotto alla definizione di due ambiti normativi distinti, ma spesso fortemente complementari, che riflettono una crescente interazione nelle pratiche di tutela contemporanee.

In particolare, l'UNESCO non ha trascurato il potenziale contributo dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito della salvaguardia del PCI. **Alcuni meccanismi propri della proprietà intellettuale sono già impiegati come strumenti ausiliari**, utili a consentire alle comunità detentrici di mantenere un margine di controllo sulle proprie pratiche culturali, specialmente nei contesti in cui tali pratiche assumano rilevanza economica.

Il riconoscimento più esplicito di tale interrelazione si rinviene nelle Direttive Operative (*Operational Directives*, OD) della Convenzione, dove l'applicazione dei DPI è esplicitamente associata a situazioni in cui il PCI venga trattato come **risorsa**, sia nell'ambito di strategie di sviluppo sostenibile, sia attraverso il suo inserimento in circuiti commerciali

In tal senso, il paragrafo 104 delle OD invita gli Stati parte a garantire, in particolare attraverso l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti alla privacy e di qualsiasi altra forma appropriata di protezione giuridica, che i diritti delle comunità siano rispettati nell'ambito di attività di sensibilizzazione o di carattere commerciale.

Parallelamente, il paragrafo 173(b) incoraggia gli Stati parte ad adottare misure legali e amministrative – e in particolare a ricorrere ai DPI – per proteggere il PCI in quanto risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile.

Tali disposizioni riflettono l'evoluzione della Convenzione, che, nella sua implementazione pratica, ha introdotto meccanismi di protezione integrativa per sopprimere all'assenza di misure prescrittive in materia. In particolare, laddove il PCI **si interseca con le dinamiche del mercato**, esso viene progressivamente riconosciuto non solo come elemento da preservare, ma come pratica viva, dinamica e rilevante anche sotto il profilo economico.

In questa stessa prospettiva si colloca anche il Principio Etico n. 7 della Convenzione del 2003²⁸, il quale riconosce a gruppi, comunità e individui la necessità di beneficiare della protezione sia degli interessi morali, sia di quelli materiali derivanti dal proprio PCI, specie quando questo venga utilizzato, ricercato, documentato, promosso o adattato da portatori o da soggetti terzi. Va tuttavia notato che, sebbene tale principio trovi fondamento in un *corpus* giuridico consolidato²⁹, il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Economici, Sociali e Culturali ha ribadito come tale principio possieda una natura distinta rispetto al sistema dei DPI. In particolare, il diritto agli interessi morali e materiali connessi al patrimonio culturale è riconosciuto come un diritto umano fondamentale, concepito quale “espressione senza tempo delle prerogative fondamentali della persona umana”. Esso mira a favorire la partecipazione attiva dei creatori allo sviluppo delle arti, delle scienze e al progresso della società. Di contro, i DPI – come è ormai noto, in effetti – sono per loro natura limitati nel tempo e nell'ambito di applicazione, e hanno come focus principale lo sfruttamento economico del bene protetto.

Tale riflessione trova ulteriore conferma nell'*Overall Results Framework for the 2003 Convention* (Risoluzione 7.GA 9, 2018), che ha introdotto un criterio di valutazione relativo all'esistenza di “forme di protezione legale, come i diritti di proprietà intellettuale e i diritti alla privacy, a tutela dei praticanti del PCI, dei portatori e delle loro comunità, qualora il loro patrimonio venga utilizzato da terzi per fini commerciali o altri scopi”³⁰. Tale previsione è integrata da un indicatore di portata più ampia, volto ad accertare in che misura le politiche e le misure adottate a livello nazionale rispettino i diritti e le pra-

²⁸ A seguito di un incontro di esperti tenutosi a Valencia, in Spagna, tra marzo e aprile 2015, il Comitato Intergovernativo ha approvato, durante la sua decima sessione a Windhoek, in Namibia, dodici principi etici per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Decisione 10.COM 15.a)

²⁹ Ad esempio, art. 15(1) dell'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights e art. 27(2) dell'Universal Declaration of Human Rights.

³⁰ Si veda, in particolare, l'Annex, Table 2: Core Indicators and Assessment Factors, arranged by Thematic Areas.

tiche consuetudinarie delle comunità, in particolare per quanto riguarda l'esercizio e la trasmissione del PCI.

Anche l'*Internal Oversight Service* di UNESCO ha sottolineato la crescente rilevanza dei DPI in questo ambito, nonché la necessità di rafforzare la cooperazione con la WIPO. La valutazione indipendente del 2021 sull'attuazione della Convenzione³¹ ha infatti evidenziato l'interesse, espresso da diversi soggetti interni all'istituzione, alla creazione di opportunità più strutturate di scambio e condivisione di conoscenze su questioni trasversali, tra cui in particolare la proprietà intellettuale e la commercializzazione del patrimonio culturale immateriale.

In risposta a tali esigenze, la Raccomandazione n. 3 della stessa valutazione ha invitato la *Living Heritage Entity* – sezione operativa interna ad UNESCO che si occupa delle tematiche legate al PCI – a istituire gruppi di lavoro tematici su aree prioritarie che richiedono approcci intersetoriali e multi-convenzione, tra le quali è stata espressamente indicato il tema della proprietà intellettuale. Il paragrafo 176 del rapporto ha confermato questa urgenza, riportando come diversi contributi raccolti attraverso interviste abbiano identificato la proprietà intellettuale come ambito tematico che necessita di maggiore attenzione e di una più stretta collaborazione con le attività della WIPO.

A integrazione di questo discorso, è tuttavia opportuno rilevare che la relazione tra PCI e DPI, così riconosciuta dagli strumenti operativi di UNESCO, **implica inevitabilmente una prospettiva di commercializzazione**, nonché un **sistema di potenziale mercificazione e consumo delle tradizioni e delle conoscenze**, che risulta spesso distante dalla visione e dalle dinamiche promosse in questo contesto. La tensione tra dimensioni economiche e culturali nella salvaguardia del PCI ha attirato, in anni recenti, una crescente attenzione da parte degli organi direttivi della Convenzione del 2003. Del resto, porre al centro la volontà delle comunità e dei gruppi nel riconoscere il proprio patrimonio e nel determinarne autonomamente l'evoluzione – secondo una prospettiva fortemente identitaria – implica inevitabilmente il confronto con quei contesti in cui il patrimonio stesso assume un ruolo strategico anche nello sviluppo economico e nel sostentamento materiale della comunità.

Nel 2019, la quattordicesima sessione del Comitato Intergovernativo, tenutasi a Bogotá, Colombia, ha ribadito con la Decisione 14.COM 10, paragrafo 13, che “pur riconoscendo le opportunità economiche offerte da alcuni elementi del patrimonio culturale immateriale, è importante dare priorità alla salvaguardia delle loro funzioni sociali e dei loro significati culturali, distinguendoli chiaramente dal branding o dall'etichettatura di un prodotto”. In attuazione di tale orientamento, il Comitato ha affidato alla Segreteria il compito di elaborare una nota di orientamento destinata alle comunità e agli Stati Parte, con l'obiettivo di individuare misure di salvaguardia e buone pratiche in grado di **affrontare i rischi di decontestualizzazione e di eccessiva commercializzazione degli elementi di PCI** (paragrafo 14).

³¹ UNESCO Doc, IOS/EVS/PI/200.

Sul piano applicativo, si riscontrano numerosi casi in cui specifiche tipologie di DPI sono utilizzate per la protezione del PCI, o richiamate nei dossier di candidatura. Sebbene sia stato più volte chiarito che l'iscrizione nelle liste UNESCO non conferisce né genera DPI, è comune la valorizzazione tramite marchi collettivi e di certificazione, indicazioni geografiche e altri dispositivi non subordinati a criteri di autorialità, originalità o fissazione, e che consentono una protezione potenzialmente illimitata nel tempo. Non mancano tuttavia esempi di applicazione del diritto d'autore nell'ambito del PCI, soprattutto in relazione alla tutela di elementi iscritti alle relative liste³².

È inoltre rilevante osservare che, pur in assenza di effetti giuridici diretti in ambito DPI, un inventario UNESCO può costituire un riferimento utile qualora una comunità rivendi chi la protezione del proprio sapere tradizionale a livello nazionale (Forsyth, 2012). Ci ricongeghiamo, in questo senso, a quanto osservato precedentemente rispetto alla pratica della **documentazione come "luogo di costruzione discorsiva"** (Deacon & Smeets, 2018), capace di delineare il perimetro interpretativo che identifica soggetti e oggetti di (future e potenziali) forme di protezione piena. Sebbene la documentazione sotto forma di PCI UNESCO o di sapere tradizionale possa sottendere finalità distinte (di promozione culturale o di avanzamento di una pretesa proprietaria), le interazioni tra i due regimi si intensificano visibilmente.

È opportuno allora osservare come la riserva originaria prevista dall'articolo 3(b) della Convenzione, finalizzata a evitare sovrapposizioni tra distinti sistemi giuridici, risulti, nella pratica, solo parzialmente rispettata. I modelli normativi adottati a livello nazionale e regionale evidenziano un'**interazione crescente** tra la salvaguardia del PCI e la protezione dei saperi tradizionali tramite diritti di proprietà intellettuale. Tale interazione deriva dalla convergenza di elementi sostanziali condivisi, e dalla flessibilità con cui entrambi i regimi si adattano a contesti specifici.

Proprio quest'ultimo punto ci conduce ad una considerazione conclusiva: l'utilità di adattare strumenti di proprietà intellettuale a contesti di salvaguardia del PCI, o viceversa, non può essere sussunta all'interno di una regola o di una tassonomia di applicazione univoca. La loro interdipendenza è strettamente condizionata dal caso specifico (ad esempio, dall'esistenza di prodotti commercializzati come espressione di saperi tradizionali – d'altronde anche la definizione UNESCO di PCI comprende anche "oggetti associati"); dalle volontà della comunità interessata; nonché dalle caratteristiche del contesto giuridico, politico e socio-culturale di riferimento.

L'efficacia dell'interazione tra i due regimi è condizionata dalla *definizione* stessa dell'elemento, dei praticanti, dei beneficiari e degli interessi – quella che abbiamo definito più ampiamente *documentazione* – e dunque da come viene circoscritto l'ambito di protezione e da chi (e come) vengono fatti valere i relativi diritti.

³² Si veda il paragrafo 249 della *IOS' Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector of 2013*, redatta da B. Torggler, E. Sediakina-Rivière e J. Blake, UNESCO Doc, IOS/EVS/PI/129 REV.

L'argomento è stato ampiamente discusso in B. Ubertazzi, *Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Intellectual Property*, cit., cui si rimanda per esempi rilevanti e per puntuali riflessioni in merito.

Un esito positivo nell'adozione di soluzioni ibride richiede, pertanto, una costante capacità di negoziazione e di revisione critica dei significati attribuiti al patrimonio, delle aspettative reciproche e delle dinamiche di potere tra comunità locali, attori istituzionali e società civile. Il nodo cruciale risiede proprio in questo principio: **riconoscere – ed elevare – l'intima connessione che lega le persone al proprio sapere tradizionale**, e quest'ultimo al contesto culturale da cui scaturisce. È fondamentale ricordare che **la protezione non può mai essere concepita come statica o definitiva**, ma deve rimanere aperta al cambiamento, rispecchiando l'evoluzione continua delle pratiche, dei valori e delle relazioni che le sostanziano.

Focus nazionale: il patrimonio culturale immateriale in Italia

Con la legge n. 167 del 27 settembre 2007, l'Italia ha ratificato la Convenzione UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, dando “piena ed intera esecuzione” alle sue disposizioni.

L'effettiva integrazione di tali principi nell'ordinamento giuridico italiano si trova oggi in una fase di **sospensione temporale**. Se infatti fino a tempi recenti era corretto sostenere che, nonostante l'obbligo costituito dall'adesione alla Convenzione 2003, l'ordinamento italiano non contemplasse una definizione giuridica autonoma e compiuta di PCI, tale affermazione risulta oggi superabile alla luce dell'approvazione della legge n. 152 del 7 ottobre 2024, che introduce rilevanti innovazioni in materia. Oltre al Capo I, che istituisce “Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica”, il Capo II conferisce al governo la delega per l'adozione di regolamenti volti alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, con l'obiettivo di rafforzarne la tutela promuovendo la più ampia partecipazione delle comunità di pratica (art. 11). Con un termine di 18 mesi per l'attuazione, esiste ora la concreta possibilità che l'Italia adotti un quadro legislativo specifico per il PCI – caratterizzato, tra l'altro, da un'apprezzabile adesione ai principi convenzionali sul ruolo centrale delle comunità, oltre a un importante cambiamento di paradigma nella strutturazione dei processi amministrativi interni di identificazione.

In attesa di questi importanti sviluppi, rimane vero, ad oggi, che il PCI non possiede piena operatività giuridica interna, quantomeno a livello statale.

Ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004)³³, il patrimonio culturale è invero costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. I primi, di più stretta attinenza con l'argomento di questa ricerca, sono individuati nelle sole “cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, nonché ogni altra cosa individuata dalla legge o in base alla legge come testimonianza dei valori della civiltà”. Il **riferimento imprescindibile alle cose, derivante da una specifica concezione giuridica e storica della proprietà** e del relativo regime dominicale, evidenzia la portata dell'ostacolo che impedisce al paradigma del PCI di trovare pieno accesso nella legi-

³³ In questa sezione, per brevità, anche “Il Codice”.

slazione italiana: il valore culturale si è tanto identificato nella materia in cui si esprime, da rimanere definitivamente prigioniero di essa, divenendo oggetto di tutela giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude (Alibrandi, Ferri, 2001).

L'**art. 7-bis**, introdotto con il d.lgs. 62/2008, rafforza tale impostazione: le **espressioni di identità culturale collettiva** – si legge – ossia le entità individuate dalle Convenzioni UNESCO del 2003 e 2005, sono soggette alle disposizioni del Codice solo se rappresentate da evidenze materiali e nei limiti di applicabilità dell'art. 10.

Significativa è già, a primo impatto, la **ridefinizione** del PCI come ‘espressioni di identità culturale collettiva’. Come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto del 2008, questa formula serve a distinguere i beni culturali tutelati dal diritto amministrativo interno dagli oggetti protetti dalle Convenzioni UNESCO, che appartengono al diritto internazionale. Una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato³⁴ ha confermato l’indipendenza tra i due ambiti: il rinvio alla Convenzione del 2003 in art. 7-bis ha solo valore interpretativo. Solo quando le espressioni immateriali assumono forma materiale qualificabile come bene culturale, esse possono accedere alla tutela prevista dalla normativa italiana. Attualmente, pertanto, affinché le “espressioni di identità culturale collettiva” ricevano riconoscimento e tutela giuridica nell’ambito dei meccanismi amministrativi interni, due criteri devono essere soddisfatti: (i) tale espressione deve essere presente in una entità che abbia, di per sé, rilevanza come bene culturale; (ii) questo deve fungere da contenitore *materiale* dell’espressione dell’identità culturale collettiva – ossia deve costituire l’oggetto fisico, il mezzo di espressione o il luogo in cui la pratica culturale viene ricreata, condivisa e trasmessa.

A complicare ulteriormente il quadro, vi è un vincolo temporale che si aggiunge ai limiti materiali e operativi che ostacolano il riconoscimento del PCI nel Codice, e che sancisce peraltro la distanza tra la disciplina della proprietà intellettuale, che abbiamo affrontato nella prima sezione, rispetto a quella pubblica relativa ai beni culturali. L’art. 10, co. 5, impedisce infatti di qualificare come bene culturale le opere realizzate da autori viventi o prodotte negli ultimi settant’anni. Come è ormai noto, tale limite temporale è in netta contraddizione con la natura stessa del PCI, che è per definizione vivente e in costante evoluzione.

La principale forma di tutela del patrimonio culturale immateriale, così come inteso a livello internazionale, si rinviene piuttosto nel contesto della **legislazione regionale**. Questa considerazione conferma quanto già evidenziato nella sezione dedicata agli strumenti *sui generis* e alle buone pratiche adottate nell’ambito normativo regionale sull’artigianato, alla quale si rimanda per un’analisi completa.

In base alle previsioni costituzionali, le regioni italiane hanno competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, co. 3, Cost.). Tale competenza è distinta dalla *tutela* dei beni culturali, che rientra invece nella responsabilità esclusiva dello Stato, come stabilito dall’art. 117, co. 2, lett. s).

³⁴ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5/2023.

Si potrebbe dunque sostenere che, rispetto alla tutela dei beni culturali – legata a una concezione materiale del patrimonio sia dal punto di vista operativo (la “tutela” si applica più propriamente a beni fisici) sia da quello teorico (l’identificazione del bene culturale resta ancorata a una prospettiva materialistica) – la Costituzione affidi alle autorità pubbliche un atteggiamento differente in questo ambito. In effetti, **molte leggi regionali menzionano espressamente il patrimonio culturale immateriale, e non si riferiscono invece alle “espressioni di identità culturale collettiva”** di cui all’art. 7-bis.

La normativa regionale ha spesso **anticipato** quella nazionale in questo campo – una tendenza che riflette anche il carattere fortemente locale della realtà culturale italiana, che nella sua connotazione nazionale è frequentemente inteso come “un insieme di tradizioni regionali e locali” (Corso, 2004).

Tenuto conto delle diverse competenze sopra illustrate, le politiche culturali regionali tendono a colmare le lacune lasciate dalla normativa statale sul PCI lungo due direttivi temporali. Da un lato, riservano particolare attenzione al passato, in particolare alla salvaguardia del patrimonio linguistico (minoritario o dialettale) e delle cosiddette manifestazioni di rievocazione storica. Dall’altro, promuovono attività culturali rivolte al futuro, valorizzando espressioni di creatività umana e innovazione culturale.

Nel contesto oggetto di analisi, questa rigida distinzione concettuale rischia di produrre un effetto di **paralisi operativa**, in quanto crea una **frattura tra i saperi e le pratiche connesse al passato** – e dunque percepite come tradizionali – **e le espressioni e attività orientate al futuro**, spesso qualificate come creative. Tale dicotomia è il risultato di una stratificazione concettuale maturata nel tempo, che ha visto sovrapporsi, da un lato, un’interpretazione del PCI UNESCO incentrata sulla valorizzazione di tradizioni popolari di matrice storica, e dall’altro, iniziative riconducibili a una cultura viva, dinamica e contemporanea, frequentemente associate a forme di intrattenimento o promozione culturale.

Tale limitazione, unita alla difficoltà di collocare gli elementi immateriali all’interno dei tradizionali schemi amministrativi, contribuisce a inscrivere attività, pratiche e saperi culturali in una posizione giuridica e concettuale ambigua: a seconda dell’interpretazione adottata, essi possono essere letti tanto come espressioni tradizionali, legate prevalentemente a un’eredità del passato, quanto come pratiche culturali vive e attuali, riconducibili al più ampio dovere della Repubblica di promuovere lo sviluppo culturale, in una prospettiva orientata al futuro. Il nodo ricostruttivo risiede nella rigidità delle classificazioni giuridico-amministrative, che riflettono approcci differenti alla tutela culturale e derivano, a loro volta, dall’allocazione frammentata delle competenze in materia, così come delineata dalla Costituzione.

Per garantire un’efficace operatività a tali meccanismi di salvaguardia, è necessario mantenere una prospettiva analitica capace di integrare regimi e strumenti eterogenei. Nelle sezioni precedenti, abbiamo esaminato le potenzialità espansive di alcuni modelli di tutela mutuati dalla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare nella direzione di un’interpretazione più ampia dei concetti di autorialità, esclusività e proprietà. Occorre ora un **movimento complementare**, proveniente dal diritto pubbli-

co, in grado di elaborare sistemi di tutela più sensibili alla coesistenza di dimensioni temporali e funzionali differenti: tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra riconoscimento culturale e valorizzazione economica.

PARTE II

PRATICHE ED ESPERIENZE

SUL CAMPO



NOTA METODOLOGICA

La seconda parte di questo studio rappresenta la concretizzazione operativa delle riflessioni sviluppate nella Parte I, dedicata all'analisi comparativa dei modelli di protezione dei saperi tradizionali custoditi da comunità di pratica locali.

Se la prima fase si è basata su un'attività di ricerca documentale – condotta in autonomia, ma orientata dai casi di studio assegnati – il lavoro presentato in questa sezione adotta un'impostazione metodologica di segno opposto: empirica, partecipativa e profondamente radicata nel contesto, fondata sul confronto diretto con le comunità coinvolte.

L'indagine, condotta in Valle Camonica nell'arco di sei mesi (gennaio–giugno 2025), ha previsto una collaborazione strutturata con due realtà associative impegnate nella salvaguardia e nella trasmissione di pratiche tessili tradizionali: l'Associazione **Coda di Lana** (Malonno) e l'Associazione **Intrecci** (Monno). Entrambe sono state individuate come comunità di pratica emblematiche delle dinamiche culturali, sociali e organizzative che contraddistinguono il territorio alpino, nonché delle sfide connesse alla valorizzazione e alla protezione del patrimonio immateriale di cui sono portatrici.

L'approccio metodologico adottato ha previsto la combinazione di diversi strumenti qualitativi (incontri partecipativi, domande-stimolo, discussione guidata) e un'impostazione orientata alla **costruzione collettiva del significato di protezione** e alla messa a fuoco dei bisogni reali delle comunità coinvolte. Gli incontri, organizzati alternativamente in forma collettiva o in momenti distinti per ciascun gruppo, non sono stati intesi come semplici occasioni di rilevazione dati, ma come spazi di ascolto attivo e confronto partecipato, pensati per valorizzare le pratiche quotidiane, le narrazioni individuali e le visioni prospettiche delle partecipanti. L'obiettivo guida della discussione è stato creare un contesto in cui tali contributi potessero emergere in modo autentico e ricevere piena legittimazione all'interno del processo di ricerca.

Il percorso si è aperto con un'introduzione teorico-contestuale volta a illustrare, da un lato, i limiti del quadro giuridico attuale in materia di protezione di saperi tradizionali, e, dall'altro, le opportunità offerte da modelli *sui generis* e da esperienze virtuose già sperimentate in altri contesti. A partire da questa cornice, è stato proposto un esercizio di auto-riflessione guidata, basato su domande orientate a far emergere le motivazioni, le priorità e le aspettative delle partecipanti rispetto al tema della protezione. In particolare, le domande hanno stimolato riflessioni attorno a quattro assi principali:

- **Che cosa** si vorrebbe proteggere;
- **Perché** si ritiene importante farlo;
- **A chi** si rivolgerebbe la protezione;
- **Quali benefici** se ne potrebbero trarre, in termini di riconoscimento, continuità e apertura al dialogo con l'esterno.

A partire dai risultati emersi nel corso di tali incontri, è stato possibile individuare **tre ambiti di evidenza** particolarmente significativi, che non solo hanno orientato lo sviluppo della presente sezione, ma che si configurano ora come una chiave di lettura utile per la restituzione complessiva del lavoro svolto.

- (i) Una tendenza ricorrente nella percezione della finalità (e utilità) di una cornice di protezione giuridica dei propri saperi tradizionali;
- (ii) L'esistenza di valori condivisi ed elementi costitutivi comuni, che confermano la necessità di ripensare alcune categorie di protezione attualmente troppo polarizzate, in linea con quanto messo in luce nella Parte I di questo studio;
- (iii) L'emersione di prospettive e traiettorie differenziate di sviluppo, strettamente connesse alla fase evolutiva delle singole comunità, al grado di maturazione del confronto interno, alle risorse disponibili e alla specificità dei saperi, dei materiali e dei contesti territoriali di riferimento.

Questi tre assi interpretativi saranno approfonditi nel paragrafo seguente. Qui è invece opportuno sottolineare come l'emersione di tali evidenze abbia reso necessario un **ri-calibramento dei percorsi operativi originariamente ipotizzati**, orientando l'azione verso attività specifiche, capaci di rispondere alle condizioni concrete e agli eventi che ciascuna comunità si trovava ad affrontare nel periodo della ricerca.

Si è inoltre rilevata, in entrambe le realtà coinvolte, una **già consolidata riflessione interna rispetto alla definizione dei propri valori fondanti**, favorita anche dall'esistenza di una forma associativa (e dunque dalla presenza di documenti interni già redatti collettivamente) e dal coinvolgimento parallelo in altre attività previste dal progetto Alp-Textyles. Questa situazione ha prodotto, in alcuni casi, una certa saturazione rispetto a momenti di autoriflessione valoriale, a fronte invece di un interesse più marcato per lo sviluppo di strumenti pratici, azioni progettuali e strategie concrete di tutela e valorizzazione.

In tal senso, i risultati del confronto evidenziano un'elevata consapevolezza, da parte di entrambe le comunità, dei valori che guidano la loro azione collettiva: l'importanza della **trasmissione** dei saperi, il legame con il **territorio** e con i suoi prodotti, la centralità delle **relazioni interpersonali** e delle strutture locali. Proprio su questa base ha preso avvio la fase successiva dell'intervento, che nelle sezioni che seguono viene illustrata attraverso la descrizione dei documenti co-progettati con ciascuna comunità.

RISULTATI DELLA RICERCA: TRE DIRETTRICI DI INTERESSE

Come anticipato, il lavoro sul campo ha messo in luce tre ambiti di evidenza principali, che si sono rivelati utili sia per orientare il confronto e le attività con le comunità coinvolte, sia per definire la struttura complessiva di questa seconda parte dello studio.

Sebbene legati ai contesti specifici analizzati, queste tre direttive restituiscono una più ampia riflessione su **dinamiche e questioni di rilevanza trasversale**, offrendo spunti di approfondimento metodologico e teorico che trovano un primo sviluppo nelle pagine seguenti, e che saranno ulteriormente ripresi in chiusura del presente studio, anche in vista di una possibile generalizzazione degli esiti per la loro trasferibilità a contesti analoghi.

In questa prospettiva, il primo ambito di interesse investe una questione preliminare di carattere generale, rivelatasi determinante per l'impostazione del lavoro con entrambe le comunità.

La percezione della protezione giuridica: dalla logica dell'esclusione alla pratica della descrizione

Si tratta di un risultato rilevante sia per le implicazioni pratiche che ha generato nei singoli casi di studio, sia per il contributo offerto all'emersione di alcune tensioni strutturali tuttora irrisolte tra teoria e prassi in questo ambito.

L'approfondimento di questo primo asse di riflessione consente di ricostruire il percorso che ha condotto alla riformulazione collettiva del significato di 'protezione' in relazione ai saperi tradizionali, aprendo così la strada a modelli di tutela maggiormente coerenti con la natura partecipativa delle pratiche culturali locali.

Nel corso degli incontri, è emersa con una certa ricorrenza una posizione di **iniziale scetticismo rispetto all'utilità** di una cornice di protezione giuridica applicata ai saperi tradizionali detenuti. Più che come strumento di valorizzazione o tutela, la protezione è stata talvolta percepita come un meccanismo potenzialmente limitante, associato a logiche di proprietà esclusiva o a forme di restrizione all'accesso ritenute non coerenti con la natura condivisa e relazionale dei saperi in questione.

In entrambe le comunità è emerso chiaramente come i saperi tessili non siano vissuti in termini di rivendicazione proprietaria, bensì come un patrimonio ereditato e collettivamente condiviso, inserito in una linea di trasmissione intergenerazionale che rafforza un senso di appartenenza più ampio. A prevalere è stato il riferimento a una **responsabilità di trasmissione e custodia**, più che a un diritto di esclusione: un orientamento che, per molti versi, si pone in contrasto con la logica proprietaria, e che riconosce nella condivisione e nell'apertura valori centrali della pratica stessa.

Questa impostazione culturale ha reso necessario un lavoro mirato al progressivo spostamento della riflessione sul significato di protezione, in linea con quanto già evidenziato nella Parte I del presente studio. Il termine, spesso carico di connotazioni difensive

e giuridicamente orientate alla delimitazione, è stato progressivamente riformulato nel corso del dialogo in senso positivo e relazionale, come possibilità di riconoscimento, continuità e rafforzamento del legame tra la pratica e la comunità che la custodisce.

In questo senso, il focus è stato spostato dalla dimensione della “gelosia” o dell’esclusività (alla domanda “Quanto voglio divulgare del mio sapere?” – la prima scelta nella Comunità di Monno – la risposta è stata “Tutto, non ne sono gelosa”) verso la necessità di rendere visibile e riconoscibile la relazione viva tra persone, sapere e territorio, anche al di là della presenza individuale e contingente di singoli membri. La protezione è stata quindi riplasmata per essere intesa non tanto come barriera, quanto come **strumento di consolidamento della responsabilità collettiva del gruppo**, capace di sostenere nel tempo la vitalità delle pratiche e la consapevolezza del loro valore culturale.

La **pratica descrittiva** si è rivelata lo strumento più efficace per rafforzare, all’interno delle comunità, l’idea che la protezione non debba essere intesa come meccanismo esclusione, ma come un processo di riconoscimento, cura e valorizzazione, radicato nella relazione tra pratica, territorio e persone.

Superata l’idea di una protezione di tipo difensivo – poiché nessuna delle due comunità ha espresso la necessità di proteggersi da qualcosa – è stato possibile accantonare temporaneamente, almeno nella fase di questo lavoro di ricerca, i modelli giuridici più rigidi e prescrittivi, come quelli propri della disciplina classica dei diritti di proprietà intellettuale (cfr. *supra*). Tali modelli sono stati conservati come orizzonte potenziale, eventualmente attivabile in una fase successiva, quando i percorsi delle comunità avranno raggiunto un grado di maturazione e formalizzazione differente.

La pratica descrittiva – qui intesa in senso ampio e comprensiva delle diverse forme di documentazione, etichettatura, narrazione e definizione di protocolli o modelli condivisi (come analizzato nella Parte I) – è stata proposta, discussa e infine adottata come lo strumento più idoneo per delineare i contorni dei propri saperi, esplicitare i valori di riferimento e sistematizzare l’attività in forme accessibili anche all’esterno. In questo senso, “descrivere per proteggere” ha significato non solo rendere il sapere tradizionale più visibile e comunicabile, ma anche collocarlo consapevolmente all’interno di un dialogo con altri attori esterni – istituzioni, soggetti commerciali, enti culturali o interlocutori futuri.

La descrizione si è quindi affermata come uno strumento strategico fondamentale: ha consentito alle comunità di definire e rafforzare la propria identità collettiva, chiarendo finalità e prospettive, e allo stesso tempo di comunicare al mondo esterno le modalità ritenute più appropriate per interagire con quel patrimonio, in un’ottica **non escludente ma rispettosa**.

Infine, la pratica descrittiva ha assunto anche una funzione simbolica e prospettica: è diventata un modo per riconoscere il valore del lavoro svolto fino a quel punto e gettare le basi per possibili modelli di protezione futura, adattabili a seconda delle esigenze che emergeranno nel tempo, e in coerenza con l’evoluzione interna della comunità.

"Proteggere è per me un modo di radicare nel territorio": l'emergere di elementi costitutivi comuni sollecita un ripensamento delle categorie

L'apparente inefficacia degli attuali paradigmi giuridici nel rispondere ai bisogni dei gruppi detentori di saperi tradizionali origina da un disallineamento strutturale: le categorie normative esistenti risultano spesso inadatte a cogliere le radici profonde che fondano l'esistenza e la coesione di tali gruppi.

Di conseguenza, si tende frequentemente a fornire risposte approssimative, applicando indistintamente modelli operativi e strumenti sviluppati in contesti in cui la pratica culturale è funzionale al rafforzamento di una vera e propria identità etnica e politica. È frequente, in effetti, vedere associato il discorso sui saperi tradizionali alla necessità del rispetto dei diritti fondamentali delle comunità indigene e delle minoranze etniche. In questi casi, la protezione giuridica risponde a esigenze di distinzione, appartenenza e riconoscimento che si estendono fino alla tutela dei diritti fondamentali della personalità, spostando così il focus interpretativo su un piano di analisi diverso, sebbene altrettanto centrale.

Rimane vero, tuttavia, che molte esperienze comunitarie locali, come quelle analizzate in questa ricerca, si fondano su pilastri differenti e più mitigati. Questa impostazione ci costringe a rivedere alcune premesse che informano tradizionalmente il rapporto tra protezione giuridica e sapere tradizionale, offrendo al contempo una spiegazione aggiuntiva del motivo per cui la protezione stessa non fosse ritenuta centrale da parte delle comunità intervistate.

In particolare, il riconoscimento di natura personale risulta relativamente marginale rispetto ad altre istanze percepite come più urgenti: la **tutela del territorio**, la **cura degli spazi pubblici e comunitari**, la **valorizzazione della lana come risorsa locale** e della **filiera artigianale come dispositivo di trasmissione culturale**. Più che la sopravvivenza del singolo gruppo, ciò che conta appare essere la sopravvivenza del territorio nella sua essenza, il suo sviluppo sostenibile, la continuità dei legami sociali e produttivi, la presenza di pratiche capaci di generare senso, economia e cura in un contesto in trasformazione. Il valore che le comunità di Monno e Malonno descrivono non è, in questo senso, quello della titolarità, quanto della **circolazione consapevole**, della **responsabilità di custodire e tramandare**, della **capacità di restituire significato collettivo** a un patrimonio che è vissuto come parte del paesaggio materiale e umano.

In questa prospettiva, i risultati di questa indagine possono agevolmente essere letti alla luce della più autorevole letteratura internazionale e nazionale sui temi del patri-

monio culturale, della custodia collettiva e dei beni comuni³⁵. La difficoltà, semmai, è di tipo applicativo: manca una tassonomia condivisa, capace di rendere leggibili e traducibili queste esperienze in modelli normativi flessibili e pertinenti.

Per questo, nel dialogo con le comunità è stato essenziale spostare il focus dal gruppo in sé al bene comune – in questo caso, la lana – e alla sua connessione con il territorio, riconoscendo che **la rilevanza della protezione risiede proprio nella sua funzione di supporto a un disegno più ampio di sviluppo locale sostenibile**.

Parallelamente, è emersa con forza la **necessità di occupare spazi pubblici** come espressione di una responsabilità collettiva nei confronti della comunità estesa, che va oltre i confini associativi. La trasmissione del sapere si configura allora come un atto politico e culturale, che implica la costruzione di senso, la cura del contesto e la condivisione di valori.

Da un punto di vista teorico-giuridico, questi risultati sollecitano una riflessione più ampia sulle modalità con cui il diritto possa intercettare e sostenere esperienze di questo tipo. È necessario andare **oltre la tradizionale polarizzazione tra privato e pubblico, per individuare una dimensione collettiva intermedia**, capace di integrare elementi di entrambe le sfere e di rispondere in modo più adeguato alla complessità dei contesti comunitari.

Sebbene l'approfondimento di queste implicazioni esuli dagli obiettivi immediati di questa indagine, le osservazioni qui riportate offrono spunti concreti per future ricerche e delineano alcuni orientamenti metodologici utili a sviluppare strumenti di tutela più adatti alle esigenze effettive delle comunità di pratica locali.

La differenziazione delle traiettorie di sviluppo: il “tempo opportuno” delle due comunità

L'arco temporale di sei mesi in cui si è svolta l'interazione con le due comunità ha permesso di osservare un'evoluzione significativa nei percorsi di entrambi i gruppi, restituendo uno spaccato dinamico della vita associativa e delle traiettorie di sviluppo maturette nel tempo. Se da un lato entrambe le realtà si affacciavano a questa fase del lavoro con un background già consolidato di esperienze affini condotte nell'ambito del progetto AlpTextyles – esperienze che avevano affinato le capacità di autoriflessione e di elaborazione narrativa, ma che al contempo avevano generato una certa stanchezza-

³⁵ Si citano, senza pretese di completezza: W. E. Boyd, 'A Frame to Hang Clouds On': Cognitive Ownership, Landscape, and Heritage Management, in R. Skeates, C. McDavid, J. Carman (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Archaeology*, Oxford, 2012; F. Macmillan, *The protection of cultural heritage: common heritage of humankind, national cultural ‘patrimony’ or private property?*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, vol. 64(3), 2013; L. Lixinski, *A Third Way of Thinking About Cultural Property*, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 44(2), 2019; M.-S. De Clippele, *La dimension collective du patrimoine culturel : la nature et les prérogatives des acteurs du collectif – Perspectives de droit belge*, in *Revue de droit de l'Université de Sherbrooke*, vol. 50(1-2-3), 2021; Anche C. Hess, E. Ostrom, *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, Cambridge (Massachusetts), 2006; U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007; M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012.

za dovuta alla molteplicità di sollecitazioni ricevute – dall’altro è emersa con sempre maggiore chiarezza la tendenza delle due comunità a consolidarsi lungo traiettorie di sviluppo divergenti, strettamente legate alle rispettive condizioni organizzative, ai processi decisionali in corso e alla diversa fase di “approdo” raggiunta dai due gruppi.

Nel caso dell’Associazione Intrecci, ad esempio, è stato possibile assistere a un’evoluzione strutturale significativa, rappresentata dal passaggio da un’identità meno formale (“Donne dei Fili”) a una configurazione associativa riconosciuta, con un conseguente rafforzamento della postura istituzionale e della coesione interna. Questo passaggio si è riflesso non solo nella maggiore capacità di articolare bisogni e priorità, ma anche nella volontà di formalizzare alcuni aspetti del lavoro collettivo, segno di un processo in atto di consolidamento identitario e operativo.

Senza entrare nel merito dei documenti elaborati con i due gruppi – oggetto di analisi specifica nella sezione successiva – si segnala un elemento di rilievo emerso trasversalmente: una **parziale riformulazione delle intenzioni inizialmente dichiarate**. Le aspettative più orientate al mercato si sono in alcuni casi riconfigurate in direzione di un maggiore investimento nei valori interni e nella cura del gruppo; viceversa, visioni più “introverse” si sono aperte a nuovi scenari di interlocuzione esterna. Questo rovesciamento delle posizioni iniziali sottolinea con forza un aspetto centrale: la direzione dello sviluppo di una comunità di pratica non è data a priori, ma si costruisce nella relazione quotidiana tra le persone, i loro desideri, le loro risorse e le condizioni del contesto.

La dinamica conferma, inoltre, uno dei nodi concettuali centrali di questo studio: i saperi tradizionali, in quanto patrimonio immateriale delle comunità, non sono mai statici né interamente predeterminabili, ma si configurano come costruzioni soggettive, collettive e situate. La loro evoluzione è strettamente legata al grado di consapevolezza delle portatrici, alla capacità di azione collettiva, alle condizioni materiali del territorio e al modo in cui vengono interpretate le opportunità e le tensioni del presente – ciò che nel titolo di questo paragrafo abbiamo definito il “tempo opportuno” di ciascuna comunità.

In questa prospettiva, l’osservazione delle due realtà coinvolte convalida il ruolo cruciale del fattore umano e relazionale nei processi di protezione dei saperi tradizionali. Pur senza pretese di generalizzazione, il quadro che ne emerge offre indicazioni significative per la progettazione di strumenti di supporto più agili e adattabili, capaci di accompagnare le comunità lungo traiettorie di sviluppo eterogenee, rispettandone i ritmi, le priorità e le condizioni da esse stesse riconosciute come essenziali.

Si evidenzia, in particolare, l’utilità di modelli di protezione ibridi, a geometria variabile, attualmente deboli sotto il profilo normativo ma strategici nella fase di attivazione e consolidamento dei processi comunitari. Tra questi strumenti si annoverano, come illustrato nella Parte I di questo studio, dispositivi descrittivi e documentali; sistemi di regi-

strazione partecipata; forme di governance locali³⁶ o di auto-regolamentazione condivisa, come protocolli d'intesa, codici etici o etichette identitarie.

A emergere con forza è una concezione della protezione giuridica che si discosta da logiche meramente difensive, per configurarsi piuttosto come **riconoscimento pubblico della funzione sociale del sapere tradizionale privato**, soprattutto laddove questo si intreccia con dinamiche territoriali e ambientali complesse, nonché relazioni intersoggettive plurali. In questo contesto, la tutela non può limitarsi alla conservazione o alla determinazione di una titolarità; deve necessariamente estendersi alla valorizzazione della **capacità generativa del sapere** – ossia, la sua possibilità di trasformarsi, di circolare, di essere trasmesso e anche, ove opportuno, interrotto secondo i canoni fino a quel punto conosciuti.

³⁶ Si rimanda, per questo particolare aspetto, al lavoro svolto dalla cooperativa Kilowatt nel contesto del progetto Alptextyles per lo specifico caso della comunità di Malonno – associazione Coda di Lana.

CODA DI LANA, MALONNO | LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE

L'associazione Coda di Lana opera a Malonno (BS) ed è nata dall'iniziativa di un gruppo di donne profondamente legate al territorio della Valle Camonica, impegnate nella tutela e nella valorizzazione delle pratiche tradizionali connesse al recupero e alla lavorazione della lana ovina locale. L'azione dell'associazione si fonda su un rapporto di stretta collaborazione e fiducia con i pastori e si articola in una rete di interventi a scala locale, che spazia dall'organizzazione di punti di raccolta della lana alla gestione di alcune fasi della lavorazione, fino alla trasformazione tessile. Il progetto si sviluppa attorno a un obiettivo centrale: **sottrarre la lana al circuito dello scarto e del rifiuto per avviare una filiera locale di economia circolare**, restituendo alla comunità locale, sotto forma di oggetti d'uso, una risorsa profondamente connessa al territorio da cui proviene.

Le attività di Coda di Lana si fondano su saperi artigianali tradizionali, trasmessi oralmente e appresi attraverso l'osservazione e la pratica condivisa. In tal senso, l'associazione si configura come una comunità di pratica di sapere tradizionale legato al tessile alpino, in cui si intrecciano elementi di **tradizione e innovazione**, e in cui la **dimensione relazionale** – fondata su esperienza, fiducia e reciprocità – costituisce un pilastro fondamentale del progetto.

Rispetto al tema della protezione, dalle interlocuzioni con le donne dell'associazione Coda di Lana è emersa con chiarezza una posizione ben definita: l'interesse principale **non riguarda la tutela del sapere in quanto tale, né la sua esclusività o appropriazione, bensì la salvaguardia della lana come risorsa territoriale e ambientale, nonché il riconoscimento del valore sociale ed economico di una filiera locale di recupero**. Il sapere tradizionale – pur centrale nelle pratiche e nelle competenze attivate – è considerato uno strumento al servizio di un obiettivo più ampio, ossia la rigenerazione di una materia altrimenti considerata rifiuto e la promozione di un'economia locale più sostenibile.

Nel corso del lavoro, si è inoltre sviluppata una riflessione interna alla comunità che ha portato ad un'**evoluzione progressiva nella percezione del proprio ruolo** all'interno della filiera. Pur confermando l'idea che il sapere artigianale e relazionale di Coda di Lana rappresenti un mezzo per perseguire finalità più ampie – la rigenerazione della risorsa locale e la promozione di modelli sostenibili di sviluppo territoriale – ha assunto contorni sempre più definiti la consapevolezza dei limiti strutturali e organizzativi dell'associazione nel gestire direttamente e in modo continuativo tale filiera. L'azione di Coda di Lana è stata così ripiasmata come funzionale a politiche di governance territoriale partecipata, **ma non assimilabile a un attore imprenditoriale**.

Come espresso in modo emblematico in una delle interviste condotte durante la ricerca:

"Vi descrivo il mio sogno: che qualcuno prenda in mano la situazione, che ci lavori, e che noi ci siamo di supporto, nel rapporto umano con i pastori, nelle competenze, nella trasmissione."³⁷

Il consolidamento di questa posizione, insieme al suo allargamento condiviso all'interno del gruppo, ha determinato un **ripensamento delle strategie** di protezione e valorizzazione del sapere proprio all'interno della cornice documentale-descrittiva che si è analizzata nelle sezioni precedenti di questo studio. Non più (o non solo), dunque, come protezione del sapere, ma come patrimonio dinamico da documentare, trasmettere e condividere all'interno di **cornici più flessibili di riconoscimento**. In quest'ottica, il lavoro di mappatura delle competenze svolto ha assunto una duplice funzione:

Internamente, ha rappresentato uno strumento per stimolare un'autoriflessione strutturata sul ruolo, sulle competenze e sulle prospettive future del gruppo;

Esteriormente, ha permesso di formalizzare e rendere visibili tali competenze, per poterle trasferire o per metterle a disposizione di altri soggetti – pubblici o privati – eventualmente incaricati di sviluppare filiere locali per il recupero e la lavorazione della lana.

La documentazione delle competenze che segue assume dunque la forma di un **modello ibrido**, che richiama al tempo stesso un **protocollo operativo**, una **banca dati di saperi locali** e un **codice etico di trasmissione**. Si tratta di un dispositivo che, pur privo di valore giuridico vincolante, si configura come base per future azioni di riconoscimento, trasferibilità e, se del caso, certificazione delle competenze stesse, nel rispetto dell'identità fluida e relazionale della comunità che le ha generate.

Possibili applicazioni future possono essere coordinate con le forme del marchio collettivo, del marchio di certificazione, del protocollo comunitario e dell'etichettatura, secondo quanto osservato nella Parte I di questo studio.

Premesse metodologiche

Questa categorizzazione tiene conto:

- della trasversalità delle competenze (non separabili rigidamente per fase);
- della loro natura relazionale, contestuale e territoriale, che necessita di una trasmissione pratica, più che di una standardizzazione di tipo teorico;
- della possibilità di utilizzarle come base per un percorso di certificazione comunitaria, territoriale o regionale, secondo i modelli del marchio collettivo, dell'etichetta o del protocollo.

Competenze individuate

A. Competenze relazionali e di gestione del rapporto con i pastori

³⁷ Estratto da intervista condotta il 17/02/2025.

- Costruzione e mantenimento di una relazione di fiducia e consuetudine con i pastori locali (il contatto avviene spesso su iniziativa degli stessi allevatori).
- Conoscenza delle modalità e dei cicli stagionali di tosatura.
- Capacità di negoziare tempistiche e modalità di tosatura in funzione della qualità della lana attesa.
- Conoscenza delle principali razze ovine presenti sul territorio (pecora Bergamasca, di Corteno e Finnica), e associata capacità di prevedere la resa e le caratteristiche della relativa lana.
- Capacità di effettuare una mappatura territoriale di allevatori e aziende agricole in collaborazione con servizi tecnici.

B. Competenze tecniche di cernita e selezione

- Capacità di eseguire una selezione qualitativa della lana grezza (lunghezza, morbidezza, presenza di impurità, destinazione d'uso).
- Riconoscimento del legame tra selezione e successivi passaggi della filiera (lavaggio, filatura, produzione).
- Capacità di valutazione strategica della destinazione finale del prodotto, orientando già dalla cernita la scelta della tipologia di lavorazione.

C. Competenze di coordinamento e gestione della filiera

- Capacità di scelta e proposta del procedimento di lavorazione più adeguato in base al prodotto atteso.
- Conoscenza dei fornitori e operatori di lavaggio, con valutazione della loro compatibilità tecnica con la qualità del materiale selezionato.
- Capacità di indirizzare la lana verso la filatura più appropriata o verso sperimentazioni artigianali innovative.
- Competenze organizzative nella definizione del flusso logistico e produttivo, anche in logica di ottimizzazione (es. passaggio diretto dal lavaggio alla filatura).

D. Competenze artigianali e produttive

- Padronanza delle tecniche di lavorazione a partire da gomiti post-filatura (produzione interna).
- Conoscenza dei diversi esiti trasformativi della lana: dalla materia prima grezza al semilavorato, fino al prodotto finito.
- Capacità di valutazione della qualità e coerenza estetico-funzionale dei manufatti ottenuti.

E. Competenze di collaborazione artigianale e co-produzione

- Esperienza nel coinvolgimento di artigiani locali per la realizzazione di prodotti *semilavorati e intermedi*.
- Esperienza nel coinvolgimento di artigiani locali per la realizzazione di manufatti *finiti*.

- Esperienza di collaborazione con realtà imprenditoriali e artigianali territoriali, anche per lo sviluppo di prodotti *innovativi*.

F. Competenze di networking territoriale e sviluppo commerciale

- Conoscenza approfondita del tessuto produttivo e artigianale locale, con capacità di mappatura e analisi.
- Esperienza nella mediazione tra attori della filiera (pastori, trasformatori, artigiani, designer, imprese).
- Capacità di individuazione e sviluppo di nuove opportunità produttive, valorizzando le caratteristiche specifiche del filo o del tessuto (es. pannelli acustici, prototipi industriali, ecc.).

Obiettivi dichiarati dalla comunità

1. Valorizzazione della lana locale e del suo contesto di origine

- Portare avanti il messaggio del recupero della lana come materia prima significativa dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
- Sostenere la riconoscibilità territoriale della lana, non tanto come patrimonio da musealizzare, ma come risorsa di sviluppo locale legata al paesaggio culturale agricolo della Valle Camonica.
- Favorire l'attivazione di strumenti giuridici di riconoscimento dell'origine geografica e culturale del materiale prodotto, quali marchi collettivi, indicazioni geografiche o altri dispositivi di tutela sui generis, in grado di certificare il legame tra lana, territorio e saperi tradizionali.

2. Trasmissione e condivisione delle competenze

- Rendere accessibili le competenze maturate nel tempo attraverso attività formative e laboratoriali, in particolare sulle tecniche pratiche legate a selezione, lavorazione, tintura, filatura.
- Condividere la rete di contatti e il capitale relazionale sviluppato nel territorio con realtà che desiderino partecipare alla costruzione di una filiera locale.
- Favorire la costruzione di percorsi formativi replicabili, contribuendo a una trasmissione non solo dei saperi, ma anche delle modalità di salvaguardia.

3. Sviluppo di micro-produzioni locali

- Sviluppare micro-produzioni artigianali a partire dalla lana locale.
- Promuovere sperimentazioni condivise tra artigiani, designer e imprese locali, per sviluppare nuovi prototipi coerenti con le caratteristiche del materiale.

4. Collaborazioni istituzionali mirate e sostenibili

- Favorire collaborazioni con enti pubblici e privati su scala locale, in particolare con soggetti istituzionali (es. Comune) o di rappresentanza territoriale, purché coerenti con le risorse e i valori della comunità.

- Limitare l'adesione a progetti su scala istituzionale nazionale o internazionale, là dove comportino eccessivi oneri organizzativi o non siano generati da processi partecipati e dal basso.
- Valutare future collaborazioni sulla base della capacità operativa reale della comunità.

5. Riconoscimento dei limiti strutturali e organizzativi

- Affermare esplicitamente il carattere volontario, informale e non strutturato della realtà Coda di Lana, che non è, al momento, intenzionata ad evolvere in forma aziendale o cooperativa.
- Parametrare tutte le attività progettuali, formative o di governance alla sostenibilità in termini di tempo, risorse e capacità interna, evitando sovraccarichi non compatibili con la natura del gruppo.

INTRECCI, MONNO | LA CO-CREAZIONE DI UN CODICE ETICO

Intrecci è un'associazione di promozione sociale. Nasce da **due elementi portanti: un gruppo di donne artigiane, e lo spazio pubblico Ca'Mon** – centro di comunità per le arti e l'artigianato di Monno (BS).

Ca'Mon è uno spazio pubblico restituito alla comunità grazie alla volontà congiunta degli abitanti di Monno, della Comunità Montana di Valle Camonica, del Comune di Monno e della cooperativa sociale *Il Cardo* (Edolo, BS), con il contributo di Fondazione Cariplò. Collocato nei locali dell'ex asilo del paese – uno degli spazi simbolici della comunità locale – e riaperto nel 2021 dopo un intervento di ristrutturazione, Ca'Mon è oggi un centro attivo di produzione, formazione, trasmissione e sperimentazione. Al suo interno, saperi artigianali e culturali – spesso non codificati – si intrecciano con pratiche artistiche e processi educativi, grazie alla presenza di artigiane, artiste, autori, ricercatori, scuole e giovani del territorio. In questo contesto è nata l'esperienza di Intrecci, inizialmente come gruppo informale di artigiane legate allo spazio e ai suoi valori fondativi, e successivamente come soggetto formalmente costituito, proprio in parallelo con lo svolgimento di questa ricerca.

Tale evoluzione ha permesso di osservare da vicino la transizione verso una configurazione associativa riconosciuta e di misurare il cambiamento di visione e intenzioni delle associate relativamente al tema della protezione.

Invero, durante le interviste condotte alle componenti del gruppo – inizialmente note come *Donne dei Fili*, oggi fondatrici e socie di Intrecci – sono emerse riflessioni articulate che hanno messo in luce un processo di trasformazione condivisa rispetto alla necessità di dotarsi di una forma di protezione giuridica. Tali considerazioni si sono rivelate particolarmente significative e hanno rappresentato un elemento imprescindibile nella stesura di questo prodotto finale.

In una prima fase, la comunità ha evidenziato la **centralità della dimensione collettiva del gruppo**, concepita non soltanto come unità operativa, ma anche e soprattutto come modello relazionale che si esprime nella condivisione orizzontale, nell'accoglienza e nella trasmissione pratica di saperi. In questo contesto, la necessità di protezione non era tanto orientata alla salvaguardia della conoscenza tecnica in sé, quanto piuttosto alla tutela di una specifica modalità del “fare insieme” e dell’abitare, attraverso l’agire artigianale, uno spazio pubblico e condiviso. La pratica della tessitura veniva così rappresentata come un’attività intrinsecamente inclusiva, aperta e fortemente relazionale: “La tessitura la sanno fare tutti – noi siamo accoglienti nel nostro approccio.”³⁸

³⁸ Estratto di intervista condotta il 24/01/2025.

Con il consolidamento dell'associazione, l'avvio di attività continuative sul territorio e l'intensificarsi delle collaborazioni esterne, si è progressivamente delineato un mutamento di paradigma. È emersa una **nuova consapevolezza rispetto al valore identitario, culturale e potenzialmente economico dei saperi tessili custoditi** all'interno del gruppo. Le componenti di Intrecci si sono sempre riconosciute come depositarie di tecniche e conoscenze tradizionali, spesso tramandate oralmente e attraverso la pratica condivisa all'interno del gruppo. Più che rivendicare una titolarità individuale o collettiva ai fini di un riconoscimento formale, le artigiane hanno progressivamente **attribuito al gruppo una responsabilità comune di trasmissione**, assumendola come parte integrante della propria identità collettiva. Tuttavia, la crescente consapevolezza maturata proprio attorno a tale dimensione identitaria e alle potenzialità di sviluppo dell'associazione ha indotto il gruppo – sempre attraverso una riflessione collettiva – ad interrogarsi sull'opportunità di un approccio più tradizionale alla protezione.

Nella stesura del documento finale si è dunque ritenuto imprescindibile tenere conto delle trasformazioni in atto, sia sul piano organizzativo sia su quello identitario. In particolare, sono stati individuati tre ambiti prioritari di tutela, che l'associazione ha progressivamente riconosciuto come elementi fondamentali per la salvaguardia e la continuità della propria identità collettiva.

1. I valori costitutivi del gruppo, ossia il **particolare approccio relazionale e formativo** che caratterizza l'agire di Intrecci: la condivisione dei saperi, il lavoro collettivo, l'interazione tra generazioni e la collaborazione con artisti e artigiani. Questo impianto valoriale si esprime concretamente nelle attività svolte (formazione, *summer school*, laboratori scolastici, corsi intensivi) e ne rappresenta il nucleo identitario.
2. Il **legame con lo spazio pubblico di Ca'Mon, elemento essenziale dell'identità associativa**. Ca'Mon non è soltanto un contenitore logistico delle attività, ma è parte integrante della sua missione. In tale prospettiva, la riflessione giuridica ha evidenziato la necessità di regolare il rapporto tra dimensione comunitaria e finalità culturali "private" dell'associazione, ragionando sull'opportunità di costruire modelli ispirati alla governance collaborativa dei beni comuni.
3. La riscoperta, lo sviluppo e l'innovazione di tecniche tradizionali, da considerare nel loro **carattere creativo** e dunque da proteggere, in questo caso, proprio in ottica di **proprietà intellettuale collettiva**. Questa esigenza si è manifestata in modo particolare in relazione alla prospettiva di attivare collaborazioni con soggetti del territorio – artigiani, designer, commercianti e realtà produttive locali – che richiedono una chiara definizione dei diritti connessi all'elaborazione e condivisione dei saperi.

Considerata la fase attuale di sviluppo dell'associazione, si è ritenuto prematuro procedere all'elaborazione di modelli di tutela della proprietà intellettuale riferiti a singole tecniche o saperi. Ciò nonostante, tale direzione rappresenta un orizzonte operativo verso cui Intrecci manifesta un interesse crescente, soprattutto in vista di future collaborazioni esterne e valorizzazioni commerciali. In particolare, risultano potenzialmente applicabili modelli tratti dal paradigma del marchio collettivo, del marchio di certifica-

zione, dalle banche dati digitali, dalla pratica documentale e dai protocolli comunitari, oltre ad eventuali forme di brevetto e modalità di accordo e regolamentazione con soggetti istituzionali locali.

In questo scenario, la redazione di un codice etico si configura come uno strumento intermedio di regolazione, pensato per accompagnare il gruppo nella fase attuale di sviluppo. Il codice assume infatti una **funzione negoziale**, utile sia nei rapporti con soggetti pubblici, sia con realtà private. In altri termini, il documento restituisc una fotografia degli elementi già consolidati all'interno del percorso associativo e degli obiettivi di prossima elaborazione: i valori fondativi, le responsabilità interne, la volontà di regolare le modalità di accesso e interazione con i saperi custoditi, nonché i criteri di riconoscimento e attribuzione nei contesti esterni.

Premesse metodologiche

Il presente Codice Etico rappresenta uno strumento di regolazione interna volto a:

- dichiarare e tutelare i valori condivisi dal gruppo;
- garantire la trasparenza delle relazioni interne ed esterne;
- fornire una base comune per la negoziazione con soggetti pubblici e privati;
- accompagnare lo sviluppo di strumenti di tutela, valorizzazione e trasmissione dei saperi artigianali custoditi.

A. Valori Fondamentali

A1. Creatività responsabile e tutela del sapere

Ogni prodotto è l'esito di un sapere artigianale tramandato nel tempo, di cui le associate si riconoscono custodi e depositarie. L'elaborazione di disegni, modelli e tecniche è frutto di processi collettivi basati su ascolto, ricerca, intenzionalità e rispetto, e in quanto tali meritano riconoscimento e protezione.

A2. Tradizione viva e innovazione consapevole

La sperimentazione è parte integrante della pratica di Intrecci, ma si fonda su un dialogo costante con la memoria e con le custodi che, in prima persona, tramandano e difendono i saperi del gruppo.

A3. Spazio pubblico e responsabilità collettiva

Il lavoro di Intrecci è radicato in uno spazio pubblico condiviso, Ca'Mon, che è riconosciuto dall'associazione come bene comune. L'occupazione e la cura di tale spazio implicano una responsabilità collettiva nel generare e restituire valore alla comunità territoriale – non solo economico, ma anche culturale e sociale.

A4. Lavoro di gruppo e riconoscimento reciproco

Intrecci riconosce l'apporto di ciascuna artigiana, valorizzando la diversità di competenze come risorsa fondante. L'agire collettivo è fondato su principi di fiducia, rispetto e corresponsabilità.

A5. Cura delle relazioni e collaborazioni aperte

Le collaborazioni si basano su trasparenza, parità, e rispetto dei reciproci ruoli. Ogni scambio (con scuole, enti, artigiane e artigiani, artiste e artisti, istituzioni locali o internazionali) deve rispecchiare la visione del gruppo ed evitare appropriazioni indebite, sfruttamento o conflitti di interessi.

A6. Continuità e trasmissione

Questo Codice è pensato per orientare anche le future generazioni di associate. Intrecci è un organismo vivo, che accoglie nuove energie pur mantenendo continuità con i suoi valori fondanti, sapendosi adattare e rispondere al presente.

B. Ambiti di Applicazione

1. Produzione e tutela dei modelli originali

Ogni creazione (disegni, modelli, tecniche, oggetti) è documentata e archiviata.

Le tecniche ricostruite sono considerate patrimonio collettivo e come tali soggette a tutela e valorizzazione.

Le opere realizzate dal gruppo possono essere accompagnate da strumenti di riconoscimento (etichetta, cartolina descrittiva, certificato d'origine) che l'associazione si impegna a definire.

2. Progetti educativi e formativi

La dimensione educativa è centrale nell'identità del gruppo e si attua attraverso collaborazioni con scuole, istituti tecnici, enti formativi.

Ogni progetto formativo deve essere coerente con l'identità del gruppo e finalizzato alla trasmissione responsabile dei saperi.

Sono valorizzati i metodi basati sull'apprendimento attivo, l'ascolto e il confronto.

3. Collaborazioni artistiche e commerciali

Le collaborazioni con soggetti esterni (artigiane e artigiani, artiste e artisti, imprese locali o extraregionali) sono accolte come opportunità di valorizzazione.

Anche nelle attività commerciali, i prodotti devono contenere elementi identificativi (es. banda in lana, marchio, narrazione contestuale).

I progetti sono sempre collettivi, mai individuali, e non competitivi, salvo diversa decisione del gruppo.

Le collaborazioni internazionali sono occasione di confronto e crescita reciproca, da condurre nel rispetto e nella valorizzazione strategica delle differenze.

4. Comunicazione e identità

Intrecci è riconoscibile come entità autonoma nella comunicazione, pur mantenendo uno stretto legame con Ca'Mon.

Ogni uso del nome, logo o immagine del gruppo deve avvenire con il previo consenso dell'associazione e nel rispetto dei valori e dell'identità del progetto.

La narrazione pubblica del gruppo deve essere accurata, non semplificata, e in grado di rappresentare la complessità dei processi creativi e sociali attivati.

C. Principi relazionali

1. Fiducia e chiarezza

All'interno del gruppo vige un principio di fiducia reciproca.

Nei rapporti esterni si richiede trasparenza nei ruoli, negli obiettivi e nelle responsabilità attraverso la redazione di accordi scritti o altre forme negoziali.

2. Condivisione e trasmissione dei saperi

I saperi non sono proprietà esclusiva, né del gruppo né nei suoi singoli; si trasmettono secondo modalità che mettano in luce la relazione diretta delle custodi.

L'insegnamento è una pratica etica: ogni tecnica tradizionale viene condivisa con chi dimostra attenzione, ascolto e responsabilità.

C3. Valore del lavoro e sostenibilità

Ogni attività – creativa, educativa, produttiva – deve essere riconosciuta come lavoro.

Il riconoscimento del valore del lavoro va oltre la sola quantificazione commerciale ed economica, e tiene conto invece del tempo, della competenza, della cura e della continuità della pratica.

D. Disposizioni strategiche

1. Archiviazione e documentazione

Si promuove la documentazione delle tecniche, delle creazioni e dei processi di lavoro per finalità di memoria, trasmissione e tutela. A tale scopo, si valuta la costituzione di un archivio digitale condiviso che rappresenti uno strumento di memoria attiva, del quale l'associazione si impegna a stabilire le modalità di accesso e fruizione dei contenuti.

2. Marchio e ulteriori forme protezione

È in valutazione la registrazione di modelli o tecniche, e/o la costituzione di un marchio collettivo o di certificazione per garantire riconoscibilità e tutela giuridica. Si valuta altresì l'eventuale deposito di tecniche tradizionali innovative ai fini sia della valorizzazione e conservazione, sia di tutela della creatività.

Ogni scelta in questo senso sarà coerente con i valori fondativi del gruppo e condivisa al suo interno.

3. Sviluppo di linee guida ad hoc

L'associazione si impegna a predisporre linee guida operative specifiche per lo sviluppo di prodotti, le modalità di collaborazione con realtà esterne e le condizioni minime di attribuzione e riconoscimento richieste in ogni progetto.

D4. Sviluppo di un accordo e regolamento per l'uso dello spazio pubblico

Considerando il ruolo centrale dello spazio Ca'Mon nell'identità dell'associazione, si ritiene imprescindibile la redazione di un accordo specifico che chiarisca i diritti e i doveri dell'associazione dell'uso dello spazio; definisca le modalità di accesso e gestione da parte dell'associazione; tenga conto della presenza di più attori e favorisca la coerenza tra finalità associative e pubbliche.

D5. Revisione del Codice

Il presente documento è soggetto a revisione periodica, in base all'evoluzione dell'associazione, delle sue pratiche e del contesto in cui opera.

CONCLUSIONI

Il principale insegnamento che possiamo trarre da questo percorso di ricerca è una riflessione di carattere metodologico: il diritto descrive fenomeni reali, e in quanto tale si colloca temporalmente e logicamente *a posteriori* rispetto all'osservazione critica dei contesti in cui quei fenomeni si manifestano. Tenere a mente questo principio – tutt'altro che innovativo, ma spesso sottovalutato – consente di affrontare con maggiore lucidità una materia piuttosto risalente come quella dei saperi tradizionali, che appare sorprendentemente attuale e contemporanea proprio in virtù dell'assenza, ancora persistente, di una cornice normativa capace di coglierne la complessità. Assumere questa prospettiva permette di evitare una forzatura meccanica (e inutile) delle categorie giuridiche esistenti su pratiche che sfuggono a una classificazione rigida, offrendo invece l'opportunità di interrogarsi con maggiore attenzione sulla natura dei fenomeni osservati, sui principi che li orientano e sulle forme più adeguate di riconoscimento e tutela.

Non si tratta di rinunciare alla funzione o alle potenzialità degli strumenti giuridici in vigore – cui si è ampiamente dato spazio nella prima parte dello studio – ma, al contrario, di auspicare una conoscenza (più) profonda e critica del loro funzionamento, in modo da poterne valorizzare appieno la capacità di flessione.

Al tempo stesso, è innegabile che tra le principali conclusioni di questo studio risieda anche la consapevolezza dell'urgenza di un cambiamento di visione. O, più precisamente, di un ripensamento delle modalità di interazione tra sistemi e strumenti esistenti: favorire ibridazioni, accogliere commistioni e contaminazioni tra regimi, superare la rigida dicotomia tra pubblico e privato. Solo così sarà possibile far emergere una regolazione più aderente alla complessità del reale.

Il reale, oggi, si presenta con istanze sempre più chiare e non più differibili: impone di rimettere al centro la dimensione ambientale e quella umana, la valorizzazione delle competenze locali, la salvaguardia della biodiversità culturale, nonché la necessità di sostenere e finanziare modelli produttivi e relazionali improntati alla sostenibilità, all'equità e alla giustizia sociale. Questo, a fronte di un'altra constatazione centrale: che ogni caso è specifico, e ogni esperienza è irriducibile a schemi e categorie troppo rigide o generali. È proprio in questa irriducibilità che risiede il valore dell'immateriale, inteso non solo come insieme di beni o conoscenze, ma come spazio fluido di trasformazione, adattamento e mutamento continuo. Ed è qui che il diritto è chiamato a misurarsi con nuovi approcci: più sensibili, più situati, e capaci di restituire forma e dignità alla complessità che osservano.

A corredo di queste considerazioni di carattere generale e prospettico, è possibile ricavare alcune indicazioni orientative che riassumono le principali evidenze emerse nel corso di questo studio e che possono fungere da base per l'avvio di progetti analoghi, derivati o integrativi. Questo contributo si inserisce, infatti, nella sua portata limitata, in un panorama di studi sempre più ampio che nel tempo ha evidenziato la necessità di

elaborare forme di protezione giuridica specifiche per i saperi tradizionali delle comunità di pratica contemporanee.

1. **Riconoscere dignità giuridica ad una dimensione collettiva**, che diventa rilevante poiché non si esaurisce né nella sfera pubblica né in quella privata e individuale. Questa dimensione intermedia rappresenta una forma autonoma di soggettività collettiva, meritevole di approfondimento teorico, riconoscimento giuridico e relativa tutela.
2. **Promuovere forme di proprietà attenuata**, superando la logica binaria pubblico vs. privato. Modelli più vicini ai concetti di custodia, cura e responsabilità condivisa riflettono la natura relazionale e intergenerazionale dei saperi tradizionali, riconoscendo il diritto d'uso, trasmissione e gestione senza necessariamente ricorrere a forme di rigida esclusione.
3. **Elaborare strumenti giuridici flessibili e adattabili**, come codici etici, protocolli, e regolamenti interni – strumenti intermedi capaci di accompagnare le comunità in fasi di transizione offrendo uno spazio per riflettere, discutere e formalizzare regole condivise, modulabili nel tempo e sensibili ai mutamenti contestuali.
4. **Spostare l'attenzione dall'oggetto al contesto**. La tutela non dovrebbe concentrarsi unicamente sul contenuto del sapere, ma sull'insieme delle condizioni che ne garantiscono la trasmissione e la rigenerazione: relazioni umane, pratiche quotidiane, situazioni di apprendimento, ritualità, elementi ambientali.
5. **Valorizzare gli spazi comunitari come luoghi identitari**. I luoghi fisici in cui i saperi si tramandano – laboratori, centri culturali, spazi pubblici condivisi – non sono meri contenitori, ma elementi costitutivi dell'identità collettiva. La loro esistenza, protezione e valorizzazione è condizione essenziale per garantire la continuità delle pratiche culturali e artigianali.
6. **Riconoscere il valore politico degli spazi condivisi**. Oltre alla dimensione materiale, gli spazi comunitari vanno considerati nella loro valenza politica: promuovere forme di custodia e governance collaborativa ispirate alla logica dei beni comuni permette di consolidare modelli inclusivi, partecipativi e sostenibili di gestione del patrimonio comunitario.
7. **Prendere atto della dimensione immateriale, collettiva e dinamica dei saperi tradizionali**, per loro natura fluidi, mutevoli e innovabili. Tali saperi vanno dunque riconosciuti come parte di un patrimonio vivente, suscettibile di evoluzioni creative tuteleabili anche nell'ambito della proprietà intellettuale, purché si ammetta la possibilità di una titolarità collettiva.
8. **Bilanciare apertura, circolazione ed esclusività**. È necessario trovare un equilibrio tra la condivisione dei saperi e diritto delle comunità detentrici a definirne i limiti di accesso e diffusione. Il confine tra apertura e riservatezza deve essere stabilito da queste ultime, sulla base di una consapevolezza maturata rispetto al valore – anche privato – delle proprie conoscenze. Imprescindibile, in questo senso, un ragionamento anche sulle potenzialità espansive offerte dalle **tecniche digitali**.

9. **Affermare un principio di autodeterminazione culturale.** Le comunità portatrici di saperi devono essere riconosciute come soggetti titolari di una piena autodeterminazione culturale, identitaria e organizzativa. Da questo riconoscimento discende la legittimità di una posizione negoziale autonoma, fondata sul rispetto reciproco e sulla parità di condizioni nei rapporti con soggetti esterni.
10. **Valorizzare la pratica della descrizione come atto fondativo.** Descrivere, documentare, narrare: queste pratiche non sono meri strumenti simbolici, né si configurano come espedienti puramente tecnici; al contrario, sono costitutivi dell'esistenza giuridica del sapere. La descrizione rappresenta un primo passo verso il riconoscimento, e può costituire una risorsa fondamentale per definire, negoziare e legittimare l'uso del sapere nei contesti istituzionali e contrattuali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alibrandi, T., & Ferri, P. (2001). *I beni culturali e ambientali*. Milano.
- Boța-Moisin, M., & Gujadhur, T. (2021). *Documenting Traditional Cultural Expressions: Building a Model for Legal Protection against Misappropriation and Misuse with the Oma Ethnic Group of Laos. Cultural Intellectual Property Rights Initiative®*.
- Boyd, W. E. (2012). 'A Frame to Hang Clouds On': Cognitive Ownership, Landscape, and Heritage Management". In R. Skeates, C. McDavid, J. Carman (a cura di), *The Oxford Handbook of Public Archaeology*. Oxford.
- Corso, G. (2004). Articolo 1 – I principi. In M. Cammelli (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Bologna.
- De Clippele, M.-S. (2021). La dimension collective du patrimoine culturel: la nature et les prérogatives des acteurs du collectif – Perspectives de droit belge. In *Revue de droit de l'Université de Sherbrooke*, 50(1-2-3).
- Deacon, H., & Smeets, R. (2018). Intangible Heritage Safeguarding and Intellectual Property Protection in the Context of Implementing the UNESCO ICH Convention. In N. Akagawa & L. Smith (a cura di), *Safeguarding Intangible Heritage*. London.
- Farah, P. D., & Tremolada, R. (2015). Conflict Between Intellectual Property Rights and Human Rights: A Case Study on Intangible Cultural Heritage. In *Oregon Law Review*, 94(1).
- Forsyth, M. (2012). Lifting the lid on 'the community': Who has the right to control access to traditional knowledge and expressions of culture? In *International Journal of Cultural Property*, 19(1).
- Francioni, F. (2007). A Dynamic Evolution of Concept and Scope: From Cultural Property to Cultural Heritage. In A. A. Yusuf (a cura di), *Standard-setting in UNESCO: Volume I: Normative Action in Education, Science and Culture*. Paris.
- Hess, C., & Ostrom, E. (2006). *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*. Cambridge (Massachusetts).
- Lixinski, L. (2019). A Third Way of Thinking About Cultural Property. In *Brooklyn Journal of International Law*, 44(2).
- Macmillan, F. (2013). The protection of cultural heritage: common heritage of humankind, national cultural 'patrimony' or private property? In *Northern Ireland Legal Quarterly*, 64(3).
- Marella, M. R. (a cura di) (2012). *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*. Verona.
- Marie-Vivien, D. (2016). A Comparative Analysis of GIIs for Handicrafts: The Link to Origin in Culture as well as Nature? In *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*. Cheltenham.

- Mattei, U., Reviglio, E., & Rodotà, S. (a cura di) (2007). *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*. Bologna.
- Mattei, U., Reviglio, E., & Rodotà, S. (a cura di) (2010). *I beni pubblici. Dal governo dell'economia alla riforma del Codice civile*. Roma.
- Reijerkerk, D. (2020). UX design in online catalogs: Practical issues with implementing traditional knowledge (TK) labels. In *First Monday*, 25(8).
- Ubertazzi, B. (2022). *Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Intellectual Property: International and European Perspectives*. Cham.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2017). *Documenting Traditional Knowledge – A Toolkit*. Geneva.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2023). *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Background Brief – No. 1*.
- Zappalaglio, A., Guerrieri, F., & Carls, S. (2019). Sui generis geographical indications for the protection of non-agricultural products in the EU: Can the quality schemes fulfil the task? In *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*.

RIFERIMENTI NORMATIVI

WIPO Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883

WIPO Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886

WIPO Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1891

UN Universal Declaration of Human Rights, 1948

WIPO Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 1957

UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

WIPO Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1989

UN Convention on Biological Diversity, 1992

WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 1994

WIPO Copyright Treaty, 1996

WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996

UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits, 2014

FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests, 2012

WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024

Direttiva (CE) 96/9

Direttiva (CE) 2001/29

Direttiva (CE) 2006/115

Regolamento (UE) 2012/1151

Direttiva (UE) 2012/28

Direttiva (UE) 2015/2436

Regolamento (UE) 2017/1001

Direttiva (UE) 2019/790

Direttiva (UE) 2019/1024

Regolamento (UE) 2023/2411

Regolamento (UE) 2024/1143

L. 22 aprile 1941, n. 633

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

L. 27 dicembre 2023, n. 206

L.R. Liguria 2 gennaio 2003, n. 3

L.R. Puglia 5 agosto 2013, n. 24

L.R. Lazio 17 febbraio 2015, n. 3

L.R. Veneto 8 ottobre 2018, n. 34

APPENDICI

TABELLA 1 – DPI NEL DIRITTO ITALIANO

Tipo di diritto	Oggetto della protezione	Durata della protezione	Requisiti	Modalità di protezione	Territorialità	Note aggiuntive
Diritto d'autore	Opere dell'ingegno di carattere creativo nei settori artistici e letterari, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione	Vita dell'autore /autrice + 70 anni	Creatività (originalità)	Automatica, no registrazione	Nazionale, UE	Protegge anche i diritti morali
Marchio	Segni distintivi atti a distinguere prodotti o servizi	10 anni, rinnovabili indefinitamente	Capacità distintiva, liceità, non ingannevolezza	Registrazione UIBM/EUIPO	Nazionale, UE, WIPO	Registrazione facoltativa ma necessaria per ottenere una protezione piena, certa e opponibile a terzi
Brevetto	Soluzioni nuove, inventive e industrialmente applicabili	20 anni dalla data di deposito	Novità, attività inventiva, industrialità, liceità	Registrazione con esame	Nazionale, UE, WIPO	<ul style="list-style-type: none"> • Richiede deposito e approvazione • Non rinnovabile • Soggetto alla verifica dello stato della tecnica

Disegno	Aspetto esteriore di un prodotto (forma, colore, texture)	5 anni rinnovabili fino a 25 anni totali	Novità, carattere individuale	Registrazione UIBM/EUIPO	Nazionale, UE	Protegge solo l'aspetto estetico
Segreto industriale	Informazioni riservate aziendali con valore economico (know-how, formule, metodi ecc.)	Fino al permanere della segretezza	Riservatezza, valore economico, misure di protezione adeguata	Nessuna registrazione	Internazionale	Tutela contro uso e divulgazione illecita
Indicazioni geografiche*	Segni distintivi che identificano prodotti agricoli, alimentari, vitivinicoli, artigianali o industriali le cui qualità, reputazione o caratteristiche dipendono in modo esclusivo o prevalente dall'ambiente geografico di provenienza, includendo fattori naturali, umani e culturali	Illimitata (se requisiti mantenuti)	Legame tra qualità/reputazione/caratteristiche e origine geografica. Per IGP industriali: almeno una fase produttiva in loco	Registrazione e riconoscimento	UE, internazionale	<ul style="list-style-type: none"> Il Reg. (UE) 2023/2411 ha introdotto l'IGP anche per i prodotti artigianali e industriali non alimentari, la cui gestione è affidata all'EUIPO La protezione è sempre estesa al territorio UE

*DPI sui generis, cfr. corpo del testo

TABELLA 2 – APPLICABILITÀ DEI DPI AL CONTESTO DI STUDIO

Tipo di diritto	Istituti specifici	Possibilità di estensione/integrazione
Diritto d'autore	<ul style="list-style-type: none"> • Opere collettive • Banche dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo più consistente dei diritti morali come strumento per contrastare le appropriazioni/utilizzazioni illecite • Possibile protezione di c.d. opere derivate • Uso delle banche dati come forma di controllo
Marchio	<ul style="list-style-type: none"> • Marchio collettivo • Marchio di certificazione • Marchio storico di interesse nazionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo come strumento di identificazione culturale e provenienza territoriale • Regolamenti d'uso modellati su pratiche e tecniche tradizionali • Promozione della qualità legata all'identità comunitaria
Brevetto	Invenzioni specifiche all'interno della tecnica tradizionale	<ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione di tecniche tradizionali innovative (se rispondenti ai requisiti) • Documentazione del sapere tradizionale come "stato della tecnica" per impedire appropriazioni da parte di terzi
Disegno	–	<ul style="list-style-type: none"> • Sapere/espressione tradizionale non divulgato • Possibile protezione di rielaborazioni creative basate su elementi tradizionali • In funzione oppositiva rispetto ad appropriazioni indebite da parte di terzi
Segreto industriale	–	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela di conoscenze riservate mediante accordi e archivi ad accesso controllato (connessione con il tema della documentazione/limiti all'accesso) • Potenziale protezione non soggetta a limiti temporali, se mantenuta la segretezza
Indicazioni geografiche	Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alla definizione dei disciplinari di produzione • Redazione di protocolli comunitari

**TABELLA 3 – APPLICABILITÀ/REPLICABILITÀ DI MODELLI SUI *GENERIS* E
BUONE PRATICHE DI INTERESSE**

Categoria	Strumento/ Esempio	Tipologia	Punti di forza	Limiti
Indicazioni geografiche	DOP, IGP Reg. UE 1151/2012; Reg. UE 2023/2411; L. 206/2023	Strumento normativo <i>sui generis</i>	<ul style="list-style-type: none"> Forte riconoscimento giuridico UE/nazionale Estensione alle produzioni artigianali e industriali Valorizzazione del know-how locale e del patrimonio culturale e sociale del territorio Possibilità di protezione per prodotti "tradizionali" (uso storico comprovato) Coinvolgimento delle comunità detentrici nella definizione dei disciplinari + eventuali benefici materiali 	<ul style="list-style-type: none"> Complessità procedurale; Rigidità dei disciplinari/incompatibilità con la natura dinamica dei saperi tradizionali Richiesta forte capacità organizzativa da parte delle comunità locali Rischio di esclusione se non vi è una struttura collettiva di gestione e rappresentanza/procedimenti e accordi che garantiscano la partecipazione

Legislazione regionale in materia di artigianato	Leggi regionali su artigianato (es. Lazio 3/2015, Puglia 24/2013, Veneto 34/2018, Liguria 3/2003)	Strumento normativo regionale / regolamentazione settoriale	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento del valore culturale e identitario delle tecniche artigianali locali • Valorizza trasmissione intergenerazionale, tipicità delle materie prime, manualità e continuità storica • Istituzione di albi, titoli e marchi regionali (es. "Maestro artigiano", "Artigiani in Liguria") • Previsione di disciplinari di produzione e sistemi di etichettatura • Misure di valorizzazione economica (es. agevolazioni fiscali) 	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro frammentato e disomogeneo tra Regioni • Mancanza di un sistema nazionale di tutela per prodotti non alimentari (fino a dicembre 2025) • Marchi regionali con valore legale limitato a livello extra-locale • Complessa attuazione e governance (necessità di coordinamento tra enti e consorzi) • Limitato riconoscimento sul mercato globale
Pratiche di documentazione	Toolkit WIPO, banche dati (es. Oma Traditional Textile Design Database©)	Strumento descrittivo / gestionale (non giuridico in senso stretto)	<ul style="list-style-type: none"> • Strumento flessibile, adattabile a contesti culturali diversi • Può integrare funzioni di protezione (difensiva e positiva) se inserita in un quadro giuridico adeguato • Può costituire la base per rivendicazioni collettive, progetti di valorizzazione economica, e affermazione di diritti morali • Le banche dati possono beneficiare della tutela <i>sui generis</i> (Dir. 96/9/CE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Non costituisce una forma automatica o autonoma di tutela giuridica • Rischio di appropriazione se la documentazione è accessibile senza limiti o controlli • Richiede capacità tecniche, risorse economiche e supporto istituzionale • Protezione legale solo se accompagnata da meccanismi specifici (es. accesso regolato, licenze, copyright) • Necessità di definire con chiarezza il ruolo e i diritti delle comunità coinvolte

Pratiche di etichettatura	Local Contexts, TK Labels, Maître d'art, Entreprise du Patrimoine Vivant	Buona pratica extragiuridica / riconoscimento simbolico e culturale	<ul style="list-style-type: none"> Promuove la visibilità, il riconoscimento e il rispetto dei saperi tradizionali Restituisce controllo simbolico e intellettuale alle comunità su contenuti e rappresentazioni Favorisce la trasparenza e il consenso informato nell'uso di materiali culturali Può rafforzare meccanismi di tutela giuridica successivi o paralleli (es. protocolli, accordi) Valorizza competenze, formazione e trasmissione generazionale Integra i saperi nei sistemi di catalogazione, archiviazione e valorizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di efficacia giuridica vincolante: valore principalmente simbolico o morale Rischio di strumentalizzazione o superficialità nell'applicazione Richiede una governance condivisa tra enti e comunità Potere negoziale limitato se non inserito in strategie più ampie di tutela e partecipazione Necessità di riconoscimento istituzionale per massimizzarne l'efficacia
---------------------------	--	---	--	---

Protocolli e codici etici	Protocols for using First Nations Cultural and Intellectual Property in the Arts (Australia), Codice della danza Chhau (India)	Linee guida / strumenti paragiuridici	<ul style="list-style-type: none"> Promuovono autodeterminazione culturale e partecipazione delle comunità Flessibili, adattabili a diversi contesti e settori Rafforzano la tutela morale, identitaria ed etica dei saperi tradizionali Orientano condotte responsabili e relazioni collaborative tra soggetti coinvolti (istituzioni, pubblico, comunità) Possono essere integrati in contratti o accordi per acquisire valore vincolante Esplicitano protocolli di accesso, condivisione e uso in modo culturalmente sensibile 	<ul style="list-style-type: none"> Non vincolanti salvo adesione volontaria Dipendono dalla volontà e dalla capacità degli attori esterni di rispettarli Rischio di frammentazione e disomogeneità se non riconosciuti istituzionalmente Possono essere ignorati in assenza di meccanismi di enforcement o sanzione
---------------------------	--	---------------------------------------	---	---

TABELLA 4 – CONFRONTO TRA APPROCCIO DEI DPI E APPROCCIO DEL
PCI UNESCO

Categoria di confronto	Approccio DPI	Approccio PCI
Oggetto di protezione	Oggetti identificabili e isolabili: opere dell'ingegno, invenzioni, marchi, disegni, know-how, ecc. Possono talvolta integrare saperi tradizionali	Prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how e relativi strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali riconosciuti da gruppi sociali come parte del proprio patrimonio culturale. Integra i saperi tradizionali
Soggetto di riferimento	Riconoscimento formale del o della titolare; spesso assenti forme di inclusione di titolarità collettiva	Centrato sulla comunità come soggetto attivo, con diritto di partecipazione all'azione dello Stato e degli organi istituzionali internazionali. La titolarità è collettiva
Finalità di protezione	Valore privato del bene: esclusività e sfruttamento commerciale del bene immateriale. Valorizzazione della linea di autorialità che lega persona ad espressione intellettuale	Valore pubblico e condiviso del bene, tutela della vitalità e trasmissione per un interesse collettivo comune alla diversità culturale, allo sviluppo sostenibile e alla partecipazione dal basso
Condizioni per la protezione	Originalità, novità, inventività, distintività (a seconda del DPI coinvolto)	Valore culturale, continuità, trasmissione intergenerazionale, identificazione da parte della comunità
Procedura di protezione	Registrazione formale o automaticità; valutazione giuridica tecnica	Individuazione tramite inventari nazionali; nomina a livello UNESCO (Liste Rappresentative, Urgente Salvaguardia, Registro Buone Pratiche)
Durata della protezione	Nella maggior parte dei casi limitata nel tempo	Illimitata – finché la pratica è viva per volere della comunità
Effetti giuridici	Esclusiva d'uso, diritto a impedire l'uso da parte di terzi non autorizzati; diritti morali	Nessuna esclusiva; riconoscimento simbolico, culturale e politico. Tuttavia, possibili intersezioni con schemi di DPI
Accesso e condivisione	Accesso limitato, meccanismi in essere per la limitazione della circolabilità	Promuove la trasmissione, la promozione e la diffusione (salvo rispetto di pratiche consuetudinarie ed eventuali protocolli)

Rischi	Esclusione dei portatori tradizionali; appropriazione indebita; disconnessione dal contesto culturale	Folklorizzazione, appropriazione culturale, assenza di tutela giuridica effettiva della relazione con la comunità detentrice
--------	---	--



Alpine Space

AlpTextiles



AlpTextiles è un progetto Interreg Spazio Alpino che raccoglie il patrimonio degli ecosistemi tessili alpini per sviluppare soluzioni imprenditoriali e culturali collaborative, verso un'industria tessile circolare e sostenibile.

SUPPORTED BY THE EUROPEAN UNION THROUGH THE INTERREG ALPINE SPACE PROGRAMME